



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2013 (21.06)  
(OR. en)**

**10784/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0281 (COD)**

---

**AGRI 374  
AGRIFIN 96  
AGRIORG 83  
CODEC 1411**

**DOCUMENTO DI LAVORO**

---

della: presidenza  
alle: delegazioni

---

n. doc. prec.: 10170/13 + ADD 1, ADD 2  
n. prop. Comm.: 15397/2/11 REV 2 - COM(2011) 626 final/3  
14477/12 - COM(2012) 535 final

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (*Riforma della PAC*)  
- *Progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei triloghi interni*

---

In vista del Consiglio ("Agricoltura e pesca") del 24 e 25 giugno 2013, si allega per le delegazioni il progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei triloghi interni al 22 maggio 2013.

Si invitano le delegazioni a prendere atto del fatto che il presente documento sarà modificato e integrato, ove necessario, per tenere conto dei progressi compiuti nei triloghi interni prima della sessione del Consiglio.

Tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in *grassetto e corsivo* e con [...].

Progetto di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**  
**(regolamento OCM unica)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

[considerando: da completare]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Parere del [...], GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

PARTE I  
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I *dei trattati* [...], esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. [COM(2011) 416] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
  
2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I *del presente regolamento*:
  - a) cereali, allegato I, parte I;
  - b) riso, allegato I, parte II;
  - c) zucchero, allegato I, parte III;
  - d) foraggi essiccati, allegato I, parte IV;
  - e) sementi, allegato I, parte V;
  - f) luppolo, allegato I, parte VI;
  - g) olio di oliva e olive da tavola, allegato I, parte VII;
  - h) lino e canapa, allegato I, parte VIII;
  - i) prodotti ortofrutticoli, allegato I, parte IX;
  - j) **prodotti** ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;
  - k) banane, allegato I, parte XI;
  - l) settore vitivinicolo, allegato I, parte XII;

- m) piante vive *e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale*, allegato I, parte XIII;
- n) tabacco, allegato I, parte XIV;
- o) carni bovine, allegato I, parte XV;
- p) latte e prodotti lattiero-caseari, allegato I, parte XVI;
- q) carni suine, allegato I, parte XVII;
- r) carni ovine e caprine, allegato I, parte XVIII;
- s) uova, allegato I, parte XIX;
- t) carni di pollame, allegato I, parte XX;
- u) alcole etilico *di origine agricola*, allegato I, parte XXI;
- v) *prodotti dell'apicoltura*, allegato I, parte XXII;
- w) bachi da seta, allegato I, parte XXIII;
- x) altri prodotti, allegato I, parte XXIV.

## *Articolo 2*

### **Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)**

Il regolamento (UE) n. [...] *regolamento orizzontale sulla PAC* [...] e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

## *Articolo 3*

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

2. [...] Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. [...] **[regolamento orizzontale sulla PAC]** [...], dal regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti della politica agricola comune e dal regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), **salvo disposizione contraria del presente regolamento.**
3. [...] **Per** tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 [...] **intesi a modificare** le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, **nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.**
4. Ai fini del presente regolamento per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [...] <sup>1</sup>.
- 4 bis. Ai fini del presente regolamento, per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.**

---

<sup>1</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

**4 bis.** [da completare]

*Articolo 4*

**Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti  
agricoli**

*Ove* necessario *per tenere conto di*[...] modifiche della nomenclatura combinata, *alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 160 intesi ad*[...] adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti *nel presente regolamento* alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata [...]. [...]

*Articolo 5*

**Tassi di conversione del riso**

La Commissione può, mediante atti di esecuzione:

- a) fissare i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;
- b) adottare tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 6*

**Campagne di commercializzazione**

[da completare]

*Articolo 7*

**Prezzi di riferimento**

[da completare]

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

**Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato**

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

*Articolo 8*

**Campo di applicazione**

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

- a) di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinate a cura delle medesime fino al loro smaltimento e
- b) di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

## *Articolo 9*

### **Origine dei prodotti ammissibili**

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

## *Articolo 9 bis*

### *Tabelle unionali di classificazione delle carcasse*

*Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente all'allegato III bis nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a 8 mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.*

*Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, parte C.*

## SEZIONE 2

### INTERVENTO PUBBLICO

## *Articolo 10*

### **Prodotti ammissibili all'intervento pubblico**

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, [...] *in base* alle condizioni di cui alla presente sezione e *agli eventuali* requisiti e condizioni *supplementari* [...] *che possono essere* stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati *a norma dell'articolo 18* e[...] atti di esecuzione a norma *dell'articolo*[...] 19:

- a) frumento (grano) tenero, [*frumento (grano) duro, sorgo,*] orzo e granturco;
- b) risone;



- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0% in peso della materia secca sgrassata.

#### *Articolo 11*

#### **Periodi d'intervento pubblico**

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;
- b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;
- c) per le carni bovine, ***durante tutto l'anno***[...];
- d) per il burro e il latte scremato in polvere[, dal 1° marzo al 31 agosto / ***durante tutto l'anno***].

#### *Articolo 12*

#### **Apertura e chiusura dell'intervento pubblico**

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
  - a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;
  - b) [da completare]
  - c) [da completare]
  
2. [da completare]

*Articolo 13*

**Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara**

[da completare]

*Articolo 14*

Prezzi di intervento pubblico

[da completare]

*Articolo 15*

**Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico**

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:
  - a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
  - b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
  - c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi *internazionali* conclusi a norma [...] del trattato.
  
2. I prodotti possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. [...] [...]. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
  
- 2 bis. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.***

SEZIONE 3  
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

*Articolo 16*

**Prodotti ammissibili**

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, [...] *in base* alle condizioni di cui alla presente sezione e *agli eventuali* requisiti e condizioni *supplementari* stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati *a norma* [degli articoli 17 e 18 e...] atti di esecuzione a norma degli articoli[...] 17 e 19]:

- a) zucchero bianco;
- b) olio di oliva[ *e olive da tavola*];
- c) fibre di lino;
- d) carni fresche o refrigerate di animali[...] della specie bovina *di età non inferiore a 8 mesi*;
- e) burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;  
[*e bis*) formaggi;]
- f) latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;
- g) carni suine;
- h) carni ovine e caprine.

**Condizioni di concessione dell'aiuto**

1. **Per garantire la trasparenza del mercato, *ove necessario*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 *intesi a* fissare le condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto**
  - [a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento *e dei costi di produzione* dei rispettivi prodotti, *e/o***
  - b) della necessità di rispondere *tempestivamente* a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici *aventi, separatamente o congiuntamente, un impatto significativo sui margini di profitto dei produttori* nel settore in uno o più Stati membri *e/o***

***b bis) della specificità di determinati settori o della natura stagionale della produzione in determinati Stati membri.]***
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.
3. [da completare]
4. [da completare]

**SEZIONE 3 BIS**  
**COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI COMPORTANTI IL RITIRO**  
**TEMPORANEO DAL MERCATO**

*Articolo 17 bis*

*Coordinamento delle operazioni comportanti il ritiro temporaneo dal mercato*

[da completare]

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO E  
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

[da completare]

*Articolo 18*

**Poteri delegati**

1. [...]
  
2. [...] *Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità leale, sana e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 [...] [...] intesi a definire i requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti [...], oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire [...], per i prodotti acquistati e immagazzinati:*

- a) [...] la qualità [...] in termini di **parametri di qualità**, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie[...] **ed età massima**;
- b) **l'ammissibilità, in termini di** quantitativi, condizionamento **compresa**[...] **l'etichettatura**, [...] la conservazione, **il riconoscimento delle imprese e la** fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

3. [da completare]

**3 bis.** [da completare]

[4. [...]]

5. [...] **Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smerciarli alla fine del periodo di ammasso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:**

- a) i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso [...] per [...] **tutti** i prodotti [...] **che sono oggetto di intervento pubblico**;

- b) [...]
  - c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC;
- c bis) le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.*

6. [...] *Per* garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato è *conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:*

- a) [...] *le norme e condizioni applicabili* [...] nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;
- b) [...] le condizioni per la concessione di un anticipo *di tale aiuto*.

7. [...] *Per* garantire il corretto funzionamento dei [...] *sistemi* di intervento pubblico e [...] di ammasso privato, è *conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a*[...]:

- a) *prevedere* il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

- b) [...]definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;
- c) **stabilire** l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

8. [...]

[...]

[...]

[...]

*Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 9 bis, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato III bis sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse e:*

- a) *stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie (compresa la classificazione da parte di addetti qualificati), alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;*



- b) *stabilire deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento nel settore delle carni bovine, nonché ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri nel settore delle carni ovine;*
- c) *autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra.*

9. [...]

*9 bis.* [da completare]

#### *Articolo 19*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie [...] *per l'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione [...] che possono riguardare, in particolare:*

*a bis) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;*

*a ter) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;*

- a) i periodi rappresentativi, i mercati, [...] i prezzi di mercato *e [l'evoluzione dei margini di profitto]* necessari per l'applicazione del presente capo;
  - b) [...] *la* consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, [...] spese di trasporto a carico dell'offerente, [...] presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e [...] il pagamento;
  - c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- c bis) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;*
- c ter) le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;*
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
  - e) [...] *la* vendita o *lo* smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione di *un* programma [...] *di cui all'articolo 15, secondo comma* [...], inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- e bis) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;*
- f) *in merito all'ammasso privato*, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;
  - g) il conferimento e la detenzione *di prodotti* all'ammasso privato e *il loro* svincolo dall'ammasso;
  - h) la durata dell'ammasso privato e le [...] *disposizioni secondo* le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
  - i) [...]

- j) le [...] procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, **compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla**, o per la concessione di **un** aiuto **prefissato per** l'ammasso privato [...];
- k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:
  - (i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda; [...]
  - (i bis) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e**
  - (ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;
- l) **l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;**
- m) **una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato III bis, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;**
- n) **i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;**
- o) **le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;**
- p) **l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato III bis, parte B, punto III per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:**
  - (i) **la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato III bis, parte B, punto III;**
  - (ii) **le esigenze tecniche lo giustificano;**
  - (iii) **le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme;**

- g) [le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.]*

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 20*

#### **Altre competenze di esecuzione**

La Commissione adotta, *senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*, gli atti di esecuzione necessari per:

- a) [da completare]*
- b) [da completare]*
- c) autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato III bis, punto C.III.1, i seguenti criteri di classificazione:*
- i) il peso della carcassa,*
- ii) il colore della carne,*
- iii) lo stato d'ingrassamento.*

## SEZIONE 1

### PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI E LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI BAMBINI

#### *Articolo 20 bis*

#### *Gruppo bersaglio*

*I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.*

## CAPO II

### REGIMI DI AIUTO

## SEZIONE 1

### PROGRAMMI DESTINATI A MIGLIORARE L'ACCESSO AI PRODOTTI ALIMENTARI

#### SOTTOSEZIONE 1

#### PROGRAMMA[I] DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA NELLE SCUOLE

#### *Articolo 21*

**Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati**

1. [...] *È* concesso un aiuto dell'Unione:

- a) per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici[...] **di cui all'articolo 20 bis** di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e
  - b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento, **che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari**, necessarie per dare attuazione al programma.
3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti **elencati nell'allegato III ter [...]. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma.** Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere [...] **considerazioni ambientali[...] e relative alla salute, la stagionalità, la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile[...] i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.**

4. [da completare]

**4 bis. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.**

***Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia.***

[da completare]

5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole **che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane** o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono [...] **tali prodotti**. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti **[fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3/previsti al paragrafo 4, lettera b)]** per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

6[...]. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.

7[...]. Il programma "Frutta **e verdura** nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta **e verdura** nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

8[...]. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] *[regolamento orizzontale sulla PAC]/[...]*, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta *e verdura* nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

*8 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.*

#### *Articolo 22*

#### **Poteri delegati**

1. [...]
2. [...] *Per* incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane *e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo bersaglio di cui all'articolo 20 bis, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 160[...]* *concernenti* norme riguardanti:
  - a) [...]
  - a bis) i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;*
  - b) [...];
  - c) [...]
  - d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti *da parte degli Stati membri.*



3. [...] **Per** garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, **è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160[...] riguardanti:**
- a) [da completare]
  - b) i costi **inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono** ammissibili all'aiuto **dell'Unione e[...]** la possibilità di fissazione di un massimale globale per [...]costi **specifici;**
- b bis) l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.**
- c) [...]
4. [...] **Per** sensibilizzare il pubblico al programma, **alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a [...]** fare obbligo agli Stati membri [...] **che attuano un programma sulla frutta e verdura nelle scuole** di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato **mediante l'aiuto dell'Unione.**

#### Articolo 23

#### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, [...] le misure necessarie **per l'applicazione della** presente sottosezione, **[compresi][...]:**

- a) [da completare]
- a bis) informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;**
- b) [...]domande di aiuto e [...]pagamenti;
- c) [...] modalità di pubblicizzazione del programma e [...]correlate attività di messa in rete;
- d) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma "Frutta e verdura nelle scuole".**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

**SOTTOSEZIONE 2**  
**PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE"**

*Articolo 24*

***Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini***

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti ***lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90*** agli allievi degli istituti scolastici ***di cui all'articolo 20 bis***.
  
  2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. ***Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.***
- 2 bis. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.***
- 2 ter. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.***

3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.

**3 bis. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.**

4. [da completare]

5. [da completare]

**5 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.**

#### *Articolo 25*

#### **Poteri delegati**

1. [...]

2. [...] **Per tenere** conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari [...], delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, **della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e [...]** di aspetti nutrizionali, è **conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160[...] intesi a determinare[...]**

- a) i prodotti ammissibili al programma, **in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;**

- [b) i criteri aggiuntivi legati al gruppo bersaglio;]*
  - c) [...]le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto[...], comprese se del caso le misure di accompagnamento;*
  - [d) il monitoraggio e la valutazione.]*
- 3. *[...]Per garantire [...]un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti [...]:*
  - a) norme sui beneficiari e sui richiedenti ammissibili [...] all'aiuto;*
  - [b) il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;]*
  - c) l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.*
- 3 bis. [...]Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare[...] atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti [...]misure sulla costituzione di una cauzione [...] nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.*
- 4. *[...]Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, è conferito alla Commissione [...] il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.*
- 5. *Tenendo conto della necessità di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.*

*Articolo 26*

**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, [...] le misure necessarie [...] *per l'applicazione della presente sottosezione, [compresi][...]*:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- a bis) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;*
- b) *le informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione [...], le domande d'aiuto e i pagamenti;*
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma;
- c bis) [da completare]*
- d) *la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 25, paragrafo 5.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 26 bis*

*Programma a favore del consumo di olio di oliva e olive da tavola nelle scuole*

[da completare]

## SEZIONE 2

### AIUTI NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

#### *Articolo 27*

#### **[...]Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da[...] **organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 106, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 107 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108 [...]**:
  - a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;**
    - a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
    - a bis) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;**
    - b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
    - c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
  - c bis) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.**
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
  - a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
  - b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e
  - c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
- a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere *-a)*, a) *e a bis)*;
  - b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);
  - c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni [...] riconosciute *di cui al paragrafo 1* di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere c) *e c bis)*, e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

#### *Articolo 28*

#### **Poteri delegati**

1. [...] *Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione* [...] di cui all'articolo 27 *per migliorare* [...] la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
- a) [...]
  - b) *per le superfici di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;*
  - c) l'assegnazione *minima* del finanziamento unionale a *superfici specifiche da parte degli Stati membri* [...];

- d) *l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto [...];*
- e) *i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.*

2. [...]

#### *Articolo 29*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure *necessarie per l'applicazione della presente sezione* riguardanti:

- a) l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;
- b) il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;
- c) *la procedura per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.



SEZIONE 3  
AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

*Articolo 30*

**Fondi di esercizio**

1. Le organizzazioni di produttori *e/o le loro associazioni* del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
  - a) con contributi finanziari
    - i) degli aderenti [...] *all'organizzazione di produttori [...] e/o dell'organizzazione stessa oppure*
    - ii) *delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;*
  - b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori *o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale*, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi, *rispettivamente*, degli articoli 35 e 36.
  
2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

## Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli **hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi** perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, [paragrafo 1,] lettera c), o **due** dei seguenti obiettivi:
  - a) pianificazione della produzione, **compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo**;
  - b) miglioramento della qualità dei prodotti, **freschi o trasformati**;
  - c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
  - d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
  - e) misure ambientali, **in particolare quelle relative all'acqua**, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
  - f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

*Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi operativi parziali sono sottoposti alle stesse regole di altri programmi operativi e sono esaminati simultaneamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.*

*A tal fine, gli Stati membri assicurano che:*

- a) *le azioni dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione interessata e che i fondi siano prelevati dai fondi operativi di queste organizzazioni aderenti;*

- b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;*
- c) non vi sia doppio finanziamento.*

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

- a) [...]
- b) [...] *investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;*
- c) [...] *iniziative di formazione e scambio di buone pratiche;*
- d) [...] *promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;*
- e) [...] *sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;*
- [f) [...] *aiuti all'estirpazione destinati alla riconversione dei frutteti;*]
- g) ritiri dal mercato;*
- h) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;*
- i) assicurazione del raccolto.*

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

[da completare]

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. [...] [da completare]

**2 bis. Ai fini della presente sezione si intende per:**

- a) "raccolta verde", la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti in questione non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;**
- b) "mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.**

3. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** [...], ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

#### *Articolo 32*

#### **Aiuto finanziario dell'Unione**

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore dei **prodotti** [...] commercializzati da ciascuna organizzazione di produttori **e/o dalla loro associazione**.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.  
[da completare]

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
  - b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
  - c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>1</sup>;
  - d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;  
**[d bis) è presentato da varie organizzazioni di produttori riconosciute, raggruppate nel quadro di una filiale comune di commercializzazione;]**
  - e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
  - f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;
  - g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;
  - h) [...]
4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
- a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, **oppure**

---

<sup>1</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti *di cui all'articolo 20 bis* [...] e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

*Articolo 33*

**Aiuto finanziario nazionale**

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso[...] la Commissione può autorizzare, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

2. Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** [...], commercializzano meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della loro produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione prende una decisione, mediante atti di esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 34*

#### **Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi**

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]** [...], in particolare quelli di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica ***entro tre mesi***, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.



2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
- a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
  - b) giustificazione delle priorità adottate;
  - c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
  - d) valutazione dei programmi operativi;
  - e) obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

#### *Articolo 35*

#### **Poteri delegati**

[...] **Per** garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a fissare norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
  - i) gli importi stimati, **le decisioni delle organizzazioni di produttori sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;**
  - ii) [...]
  - iii) [...] le misure, azioni o spese **da includere o escludere** nell'ambito dei programmi operativi, **le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri [...];**

- iv) *l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai [...] programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;*
- v) *i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;*
- v bis) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;*
- vi) *l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;*
- b) *[...] il quadro nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza del quadro nazionale e delle strategie nazionali;*
- c) *l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:*
  - i) *la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e[...] il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 32, paragrafo 2;*
  - ii) *i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;*
  - iii) *[...]*
  - iv) *il versamento di anticipi [...] e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;*
- iv bis) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei massimali di cui all'articolo 32, paragrafo 2;*
- d) *le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:*
  - i) *la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più [...] misure di prevenzione e gestione delle crisi;*
  - ii) *[...]*

- iii) le destinazioni *ammesse* dei prodotti ritirati *che dovranno essere decise dagli Stati membri*;
- iv) il *livello* massimo *del* sostegno per i ritiri dal mercato;
- v) *l'obbligo di* notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
- vi) *la base di* calcolo del volume della produzione commercializzata *per la libera distribuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4 e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata* in caso di ritiro;
- vii) *l'obbligo di* apporre [...]l'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
- viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
- ix) [...]l'uso dei termini ai fini della presente sezione;
- x) le condizioni, *che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la* [...]raccolta verde e la mancata raccolta;
- xi) [...]l'assicurazione del raccolto[...] e
- [xii) [...]]
- xiii) [...] [...]i fondi di mutualizzazione;
- e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
  - i) il grado di organizzazione dei produttori;
  - ii) [...]
  - iii) [...]
  - iv) *l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un* [...] anticipo;
  - v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la gestione dei programmi operativi;
- a bis) le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 34, la loro presentazione agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;*
- b) *l'attuazione [...] dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;*
- b bis) la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;*
- c) le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;
- d) *[...]le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;*
- e) il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;
- f) le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;
- g) le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) *l'attuazione [...] delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;*
- i) [...]
- j) *l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso [...] dell'aiuto finanziario nazionale;*
- j bis) le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.*
- k) [...]
- l) [...]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 4  
PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1  
DISPOSIZIONI GENERALI E MISURE AMMISSIBILI

Articolo 37

**Campo di applicazione**

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

*Articolo 38*

**Compatibilità e coerenza**

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
  - a) [da completare]
  - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] **[regolamento FEASR]**[...].

### Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.

*1 bis. Le misure di sostegno nel quadro dei programmi di sostegno sono elaborate al livello geografico che lo Stato membro ritiene più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.*

*1 ter. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.*

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, [...]la Commissione **può**, mediante un atto di esecuzione **adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3**, stabilire che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e **informarne** lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentati dagli Stati membri.

### *Articolo 39 bis*

#### *Contenuto dei programmi di sostegno*

*I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:*

- a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;*
- b) i risultati delle consultazioni tenute;*
- c) una valutazione dei previsti impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;*
- d) uno scadenario di attuazione delle misure;*
- e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato IV;*
- f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e*
- g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.*

### *Articolo 40*

#### **Misure ammissibili**

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

- a) [...]**
- b) promozione a norma dell'articolo 43;**
- c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;**
- d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;**
- e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;**
- f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;**
- g) investimenti a norma dell'articolo 48;**
- h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.**

***h bis)*** [da completare]

***[h ter) il programma di sostegno per la viticoltura su terreni in forte pendio a norma dell'articolo 44 bis.]***

*Articolo 41*

**Regole generali relative ai programmi di sostegno**

1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato IV.
2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo programma di sostegno.
3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

SOTTOSEZIONE 2

MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE

**Articolo 42**

[...]

[...]

*Articolo 43*

**Promozione nei paesi terzi [da completare]**

1. [da completare]
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.



3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo [...] *gli elevati standard* dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o [...] *di ambiente*;
  - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
  - d) studi di nuovi mercati necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
  - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

*Articolo 43 bis*

**Ricerca e sviluppo**

[da completare]

*Articolo 43 ter*

**Scambio di buone pratiche in materia di sistemi avanzati di produzione sostenibile**

[da completare]

*Articolo 44*

**Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
  - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
  - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

*c bis)* [da completare]

*[c ter) il reimpianto per ragioni sanitarie, quando non è disponibile alcuna soluzione tecnica per salvare la produzione in atto.]*

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, *ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.*

*Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.*

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, *compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti*, può assumere soltanto le forme seguenti:
- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
  - b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
- a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione [...] *IV bis*, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007[...] che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
  - b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

*Articolo 44 bis*

***Programma di sostegno per la viticoltura su terreni in forte pendio***

[da completare]

*Articolo 45*

**Vendemmia verde**

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

***Il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.***

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.
3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

## *Articolo 46*

### **Fondi di mutualizzazione**

1. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

## *Articolo 47*

### **Assicurazione del raccolto**

1. [da completare]
2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:
  - a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
  - b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
    - i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
    - ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

**Investimenti**

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione *e [...] in strutture e strumenti di commercializzazione. [...] [...] Tali investimenti sono* diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa *e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività* e riguardano uno o più dei seguenti aspetti:
  - a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;
  - b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.

*b bis)* [da completare]  
*b ter)* [da completare]
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>1</sup>.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006<sup>2</sup>. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

<sup>2</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].
4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:
  - a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
  - b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
  - c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
  - d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 49*

#### **Distillazione dei sottoprodotti**

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

***1 ter. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei prodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%.***

***Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.***

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.

***2 bis. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti che devono essere trasferiti dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.***

3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

#### ***Articolo 49 bis***

#### ***Aiuto al mosto di uve concentrato***

[da completare]

### SOTTOSEZIONE 3

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### ***Articolo 50***

#### **Poteri delegati**

***[...]Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso [...] efficace ed efficiente dei f[...]ondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160[...] intesi a stabilire norme:***

- a) ***concernenti*** la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento ***da parte della Commissione*** dei programmi di sostegno e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

- b) *concernenti* le spese e gli interventi *che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri e la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari nel caso del sostegno di cui all'articolo 47 [...]*;
- c) [...]
- d) *concernenti* l'obbligo *di costituire* [...] una cauzione qualora venga versato un anticipo;
- e) [...] [...] *[concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione]*;
- f) *concernenti l'esigenza di evitare* [...] doppi finanziamenti *in base*: [...]
  - i) *ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e*
  - ii) *al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali*;
- g) concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
- h) [...] *che autorizzano* gli Stati membri [...] *a stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle* misure di sostegno *nei loro programmi*. [...]
- i) [...]



**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti:

- a) la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;
- b) le procedure di presentazione e selezione delle domande *nonché di pagamento*;
- c) *la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri [...]*;
- d) *la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di [...]* aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;
- e) [...] *la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione* delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;
- f) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo [...]*.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

**SEZIONE 4 BIS**  
**AIUTI NEL SETTORE DEL LUPPOLO**

**Articolo 51 bis**

**Aiuti alle organizzazioni di produttori**

[disciplinato dall'articolo 54 bis]

**Articolo 51 ter**

**Poteri delegati**

[disciplinato dall'articolo 54 ter]

**Articolo 51 quater**

**Competenze di esecuzione**

[disciplinato dall'articolo 54 quater]

SEZIONE 5  
AIUTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA

**Articolo 52**

**Programmi nazionali e finanziamento**

1. ***Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura (in seguito denominati "programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.***
  
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura [...] ***è pari al 50%*** delle spese sostenute dagli Stati membri ***per tali programmi, come stabilito all'articolo 54.***

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

**3 bis. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:**

- a) *assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;*
- b) *[lotta contro la varroasi;]*
- c) *razionalizzazione della transumanza;*
- d) *misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;*
- e) *misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;*
- f) *collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;*
- g) *monitoraggio del mercato;*
- h) *miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;*

**3 ter.** [da completare]

#### *Articolo 53*

#### **Poteri delegati**

- 1.** [...] *Per* garantire un uso [...] *efficace ed efficiente* delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:
- a) *l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai [...] programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;*

- [b) [...]]
- c) **la base** [...] per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro **dal** numero totale di alveari nell'Unione.

2. **Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 52 bis che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.**

#### *Articolo 54*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può **adottare**, mediante atti di esecuzione, **tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione, [compresi]:**

**a bis) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;**

- a) **la procedura** [...] per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- b) **l'approvazione** [...] dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione **a ciascuno Stato membro partecipante;**
- c) **il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

[SEZIONE 5 BIS  
AIUTI NEL SETTORE DEL LUPPOLO

*Articolo 54 bis*

*Aiuti alle organizzazioni di produttori*

1. *L'Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 106, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).*
2. *Il finanziamento annuale dell'Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR.*

*Articolo 54 ter*

*Poteri delegati*

*Al fine di garantire che gli aiuti finanzino gli obiettivi di cui all'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:*

- a) *le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;*
- b) *le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.*

*Articolo 54 quater*

*Competenze di esecuzione*

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2, le misure necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.]*

**PARTE II, TITOLO I**

**CAPO III (nuovo)**

***Sistema di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli***

**SEZIONE 1**

***Gestione del sistema di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli***

***Articolo 54 bis***

***Autorizzazioni***

[da completare]

***Articolo 54 ter***

***Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti***

[da completare]

***Articolo 54 quater***

***Rilascio di autorizzazioni***

[da completare]

***Articolo 54 quinquies***

***Ruolo delle organizzazioni professionali***

[da completare]

***Articolo 54 sexies***

***Reimpianti***

[da completare]

*Articolo 54 septies*

*Durata*

[da completare]

*Articolo 54 octies*

*Norma de minimis*

[da completare]

*Articolo 54 nonies*

*Disposizioni transitorie*

[da completare]

*Articolo 54 decies*

*Poteri delegati*

[da completare]

*Articolo 54 undecies*

*Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

[da completare]

**SEZIONE 2**

*Controllo del sistema di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli*

*Articolo 54 duodecies*

*Impianti non autorizzati*

[da completare]

*Articolo 54 terdecies*

*Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

[da completare]

TITOLO II  
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI  
PRODUTTORI

CAPO I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

SEZIONE 1  
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

SOTTOSEZIONE 1  
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 55*

**Campo di applicazione**

[da completare]

SOTTOSEZIONE 2  
NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE

*Articolo 56*

**Conformità alla norma di commercializzazione generale**

[da completare]

*Articolo 57*

**Poteri delegati**

[da completare]



SOTTOSEZIONE 3  
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER SETTORE O PER PRODOTTO

*Articolo 58*

**Principio generale**

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto **conformemente alla presente sezione** possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

*Articolo 59*

**Fissazione e contenuto**

*1 bis.* [da completare]

1. [...] **Per tenere** conto delle aspettative dei consumatori e [...] migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione [...] **nonché la qualità** dei prodotti agricoli [...] [**di cui al paragrafo 1 bis**], è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti le norme di commercializzazione [...] **per settore o per prodotto**], in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

1 bis. [da completare]

2. **Fatto salvo [l'articolo 26] il regolamento (UE) n. 1169/2011, [...]**le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare **uno o più dei seguenti requisiti determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 3:**

- a) le definizioni **tecniche**, le designazioni e/o le denominazioni di vendita **per settori** diversi da quelli indicati **nell'articolo 60 [...]** [...];
- b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
- c) **le specie**, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, [...] l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, [...] l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche **fatti salvi gli articoli da 69 a 100 del presente regolamento;**
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto **e il tenore di acqua;**
- f) [da completare]
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione [...] **[e sistemi avanzati di produzione sostenibile];**
- h) [da completare]
- i) **la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento**, il metodo e la temperatura di conservazione, **il magazzinaggio e il trasporto;**
- j) il luogo di produzione e/o di origine (**esclusi carni di pollame e grassi da spalmare**);
- k) [...]
- l) [...]
- m) [...]
- n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;

- o) destinazioni d'uso specifiche;
- [p) [...]]
- q) [...]
- [r) [...]]
- s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
- t) [...].

3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni *sulle menzioni riservate facoltative di cui agli articoli da 65 bis a 65 sexies e all'allegato VII bis del presente regolamento [...]* e tengono conto di quanto segue:

- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte *a facilitare* l'[...]immissione dei prodotti sul mercato;
- c) *dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori, come pure dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;*
- d) dei metodi *disponibili* per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
- e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
- e bis) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto interessato subisca modifiche sostanziali.*

## *Articolo 59 bis*

### *Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli*

- 1. Fatti salvi i requisiti derivanti dalle norme di commercializzazione di cui all'articolo 59, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.*
- 2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.*
- 3. Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.*
- 5. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti deroghe specifiche alle disposizioni del presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.*

## *[Articolo 59 ter*

### *Certificazione del luppolo*

- 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 1 e 2, al luppolo si applicano le disposizioni seguenti.*

2. *I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nell'Unione, sono soggetti ad una procedura di certificazione.*
3. *Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.*
4. *Nel certificato sono indicati almeno:*
  - a) *il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,*
  - b) *l'anno o gli anni di raccolta e*
  - c) *la varietà o le varietà.*
5. *I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.*

*Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 129 bis è considerato equivalente al certificato.*

6. *È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione di misure in deroga al paragrafo 5:*
  - a) *per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi oppure*
  - b) *per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.*

*Le misure di cui al primo comma:*

- a) *non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;*
- b) *sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.]*

**Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti**

1. [**Fatto salvo l'articolo 59, paragrafo 1 bis,**] [...]le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:
  - a) olio di oliva e olive da tavola;
  - b) prodotti vitivinicoli;
  - c) carni bovine;
  - d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
  - e) carni di pollame [**e uova**];
  - f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.
  
2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.
  
3. [...]È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160, [...] **riguardanti le** modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI. **Tali atti sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.**

## Articolo 61

### **Tolleranza**

1. [...] *Per tenere* conto delle peculiarità di ciascun *prodotto o* settore, *delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi*, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 *riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche* [...], oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.
  
2. *Nell'adottare le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassare la qualità dei prodotti.*

## Articolo 62

### **Pratiche enologiche e metodi di analisi**

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste [dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e] dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato *e*
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate; [...]
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

***I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del quinto comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre impiegando pratiche enologiche non consentite.***

- 2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui [all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g),] la Commissione:
  - a) [...] ***tiene conto delle*** pratiche enologiche e ***dei*** metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e ***dei*** risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
  - b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
  - c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle [...] ***abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti*** ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;
  - d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;
  - e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;
  - f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.



3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire [...] l'obiettivo perseguito **dall'Unione**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di dette [...] **disposizioni**, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

### *Articolo 63*

#### **Varietà di uve da vino**

1. I prodotti di cui all'allegato VI, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili **conformemente al** [...] paragrafo 2 del presente articolo.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4. In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:
  - a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2[...];
  - b) le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.
5. Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2 [...] e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

## *Articolo 64*

### **Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II**

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VI, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

## *Articolo 65*

### **Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori**

1. In deroga [...] all'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate [...].
4. [...] **Per** garantire un'applicazione corretta e trasparente **del presente articolo**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **intesi a indicare** [...] le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

***4 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE.***

**SOTTOSEZIONE 3 bis**  
**MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE**

*Articolo 65 bis*  
*Disposizione generale*

*È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.*

*La presente sottosezione non si applica tuttavia ai prodotti vitivinicoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 69.*

*Articolo 65 ter*  
*Menzioni riservate facoltative esistenti*

- 1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 67 quinquies, lettera b).*
- 2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 65 quater.*

### *Articolo 65 quater*

#### *Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative*

*Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:*

- a) riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;*
- b) modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, oppure*
- c) cancellare una menzione riservata facoltativa.*

### *Articolo 65 quater*

#### *Menzioni riservate facoltative supplementari*

- 1. Una menzione può essere una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:*
  - a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;*
  - b) l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue particolari proprietà o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;*
  - c) la caratteristica o la proprietà di cui al punto a) del prodotto, al momento della commercializzazione, può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;*
  - d) le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.*

*La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.*

- [2. *Non sono riservate nell'ambito del presente regime le menzioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.*]
3. *Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, a norma dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1.*

#### *Articolo 65 sexies*

##### *Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative*

1. *Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.*
2. *Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.*
3. *Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, si conferisce alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati su ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.*

## SOTTOSEZIONE 4

### NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE

#### *Articolo 66*

#### **Disposizioni generali**

[...] **Per tenere** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 **riguardanti**:

- a) [...] le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello **di conformità** equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58 e
- b) [...] le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

#### Articolo 67

#### **Disposizioni particolari per le importazioni di vino**

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi **internazionali** conclusi in **conformità** [...] del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.



2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi *internazionali* conclusi in *conformità* [...] [dell'articolo 218 del trattato], i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche [...] autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento *o, prima dell'autorizzazione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.*
3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:
- a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;
  - b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

SOTTOSEZIONE 5  
DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 67 bis*  
*Poteri delegati*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 160 riguardanti:*

- a) modalità di interpretazione e applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;*
- b) norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento, enunciati all'articolo 62, paragrafo 1, quinto comma, e relative deroghe.*

*Articolo 68*

**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può[...], mediante atti di esecuzione[[...]]:

- a) [da completare]
- b) [...]
- c) [...] *stilare* l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

- d) [...] **stabilire le modalità di** applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto[...];
- e) **fissare le regole** per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;
- e bis)* [da completare]
- e ter)* [da completare]
- e quater)* [da completare]
- e quinques)* **fissare le regole per i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;**
- f) [...] **fissare le regole per la fissazione del** livello di tolleranza[...];
- g) [...] **stabilire le modalità di** applicazione delle **misure di cui all'**articolo 66;
- h) fissare le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, le procedure di certificazione e i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

SEZIONE 2  
DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E MENZIONI  
TRADIZIONALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

SOTTOSEZIONE 1  
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 69*

**Campo di applicazione**

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.
  
2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:
  - a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;
  - b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi  
e
  - c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità **di cui alla presente sezione**, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

SOTTOSEZIONE 2  
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

*Articolo 70*

**Definizioni**

**1 bis.** [da completare]

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
    - i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
    - ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
    - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
    - iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;
  - b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:
    - i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
    - ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
    - iii) la produzione avviene in detta zona geografica e
    - iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.
  
2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:
  - a) designano un vino;
  - b) si riferiscono a un nome geografico;
  - c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) e
  - d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

## Articolo 71

### **Domande di protezione**

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
  - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
  - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
  - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e
  - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

#### ***Il disciplinare comporta almeno:***

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;***
- b) una descrizione del vino (dei vini):***
  - i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;***
  - ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;***
- c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;***
- d) la delimitazione della zona geografica interessata;***

- e) *le rese massime per ettaro;*
  - f) *un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);*
  - g) *gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), punto i);*
  - h) *le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;*
  - i) *il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.*
3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

#### *Articolo 72*

#### **Richiedenti**

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.
2. I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.
3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

### **Procedura nazionale preliminare**

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica [...] di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

*1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.*

*1 ter. Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.*

*Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.*

2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili **stabilite nella presente sottosezione**, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.
3. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.



## *Articolo 74*

### **Esame da parte della Commissione**

1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 71 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.
3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare.
4. Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante [...]atti di esecuzione, di respingere la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## *Articolo 75*

### **Procedura di opposizione**

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

#### *Articolo 76*

### **Decisione sulla protezione**

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 75, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 77*

### **Omonimi**

1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

[...]Un nome omonimo registrato [...] *può essere utilizzato* esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.
3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. *Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è conferito alla Commissione [...] il potere di adottare* atti delegati [...] *in conformità* all'articolo 160 *intesi a stabilire le eccezioni a tale regola [...]*.
4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 70 lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

## *Articolo 78*

### **Motivi di rigetto della protezione**

1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;
  - b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.
2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

## *Articolo 79*

### **Relazione con i marchi commerciali**

1. [da completare]
2. [da completare]

## *Articolo 80*

### **Protezione**

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
    - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure
    - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
  - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
  - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
  - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1.

#### *Articolo 81*

#### **Registro**

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

## *Articolo 82*

### **Modifiche del disciplinare**

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste [...] **all'articolo 72** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica **di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)**. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e [...] **illustra** le relative motivazioni.

## *Articolo 83*

### **Cancellazione**

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

## *Articolo 84*

### **Denominazioni di vini protette preesistenti**

1. Le denominazioni di vini [...] **di cui agli** articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio<sup>1</sup> e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione<sup>2</sup> sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

2. Mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3***, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo [...] ***118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007***.
3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. ***Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<sup>1</sup> sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 81.***

#### *Articolo 85*

#### **Tasse**

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

---

<sup>1</sup> GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.

**Poteri delegati**

1. [...]
2. [...] *Per tenere* conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, è *conferito alla* Commissione *il potere di* adottare [...] atti delegati [...] *in conformità all'articolo 160 riguardanti:*
  - a) i [...] *criteri aggiuntivi* per la delimitazione della zona geografica e
  - b) le [...] restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
3. [...] *Per* garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, è *conferito alla* Commissione *il potere di* adottare [...] atti delegati [...] *in conformità all'articolo 160 intesi a definire* le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.
4. [...] *Per* garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori, è *conferito alla* Commissione [...] *il potere di* adottare [...] atti delegati *in conformità all'articolo 160* [...] riguardanti:
  - a) [...]
  - b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
  - c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, [...] l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;
  - d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;



- e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;
  - f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;
  - g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.
5. [...] **Per** garantire una protezione adeguata *è conferito alla Commissione [...] il potere di* adottare [...] atti delegati *in conformità all'articolo 160 relativi a* restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
6. [...] **Per** garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, *è conferito alla Commissione [...] il potere di* adottare [...] atti delegati [...] *in conformità all'articolo 160 relativi a* disposizioni transitorie riguardanti:
- a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;
  - b) [...]
  - c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e
  - d) le modifiche del disciplinare.

#### *Articolo 87*

#### **Competenze di esecuzione**

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti:
- a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;
  - b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

- c) la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 81;
- d) la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;
- e) la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:
- a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
  - b) i limiti temporali;
  - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### *Articolo 88*

#### **Altre competenze di esecuzione**

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione ***adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.***

SOTTOSEZIONE 3  
MENZIONI TRADIZIONALI

*Articolo 89*

**Definizione**

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 69, paragrafo 1, per indicare:

- a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, oppure
- b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

***1 bis. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:***

- a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;***
- b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;***
- c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.***

*Articolo 90*

**Protezione**

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità alla definizione enunciata all'articolo 89.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

[...]

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

#### *Articolo 91*

#### **Poteri delegati**

1. [...]
2. [...] **Per** garantire una protezione adeguata **è conferito alla Commissione il potere di [...]** adottare [...] atti delegati [...] riguardanti la lingua e la corretta compilazione della menzione da proteggere.
3. [...] **Per** garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori, **è conferito alla Commissione [...] il potere di adottare [...] atti delegati in conformità all'articolo 160 [...]** riguardanti:
  - a) [...] **il tipo di** richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;
  - b) le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale;
  - c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;
  - d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;
  - e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;
  - f) il termine di presentazione di una domanda o richiesta;

- g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.
4. [...] **Per tenere** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, **è conferito alla Commissione il potere di adottare** [...] atti delegati **in conformità all'articolo 160** [...] **intesi a** stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.

#### *Articolo 92*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:
  - a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;
  - b) i limiti temporali;
  - c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;
  - d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.
2. La Commissione si pronuncia, mediante atti di esecuzione, sull'accettazione o sul rigetto della domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.
3. La Commissione dispone, mediante atti di esecuzione, la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 89 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

4. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi [...] 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 93*

**Altre competenze di esecuzione**

[da completare]

SEZIONE 3  
ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO

*Articolo 94*

**Definizione**

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) "etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;
- b) "presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

*Articolo 95*

**Applicabilità delle regole orizzontali**

- 1. Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.

*L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VI, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti del [regolamento n. 1169/2011].*

---

<sup>1</sup> GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

<sup>2</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

<sup>3</sup> GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

**Indicazioni obbligatorie**

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:
  - a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VI, parte II;
  - b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
    - i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
    - ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
  - c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  - d) l'indicazione della provenienza;
  - e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
  - f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e
  - g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omissa per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omissa nei seguenti casi:
  - a) se sull'etichetta figura, **conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento**, una menzione tradizionale **in conformità** [...] all'articolo 89, **lettera a)**;



- b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 160 [...] *al fine di* garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

#### *Articolo 97*

#### **Indicazioni facoltative**

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere in particolare le seguenti indicazioni facoltative:
  - a) l'annata;
  - b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
  - c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
  - d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali [...] *conformemente* all'articolo 89, lettera b);
  - e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
  - f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
  - g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
  
2. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
  - a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

- b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
- i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
  - ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
- c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

#### *Articolo 98*

#### **Lingue**

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 96 e 97, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 89, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

#### *Articolo 99*

#### **Poteri delegati**

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. *Per tenere [...] conto [...] [...] delle* specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, [...] regole e restrizioni riguardanti:
- a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
  - b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:
    - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
    - ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
    - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
    - iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
    - v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;
  - c) le indicazioni facoltative, in particolare:
    - i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
    - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
  - d) la presentazione, in particolare:
    - i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
    - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
    - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
    - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue.

3. [...]
4. [...] **Per** garantire gli interessi legittimi degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
5. [...] **Per** non pregiudicare gli operatori economici la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati **conformemente alle norme pertinenti in vigore** anteriormente al 1° agosto 2009.
6. [...] **Per tener** conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda [...] **i prodotti da esportare qualora richiesto dalla legislazione del paese terzo in questione.**

#### *Articolo 100*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici **applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

CAPO II  
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

SEZIONE 1  
ZUCCHERO

***SOTTOSEZIONE 1***  
**MISURE SPECIFICHE**

[da completare]

*Articolo 101*

**Accordi nel settore dello zucchero**

1. [da completare]

2. [da completare]

***2 bis. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:***

- a) zucchero di quota; oppure***
- b) zucchero fuori quota.***

***2 ter. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:***

- a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;***
- b) la resa corrispondente stimata.***

*Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.*

*2 quater. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, come previsto dall'articolo 101 octies, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.*

*2 quinquies. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.*

*2 sexies. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.*

#### *Articolo 101 bis*

##### *Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero*

*La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.*

*La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.*

*Articolo 101 ter*

*Tassa sulla produzione*

1. *È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 101 nonies, paragrafo 2 [da completare].*
2. [da completare]
3. *Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.*

*Le imprese effettuano i pagamenti al più tardi entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.*

4. *Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.*

*Articolo 101 quater*

*Restituzione alla produzione*

1. *I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare, fino al termine della campagna di commercializzazione [2019/2020], di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, lettere b) e c).*
2. [da completare]

3. *Per tener conto delle peculiarità del mercato dello zucchero fuori quota nell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 per definire le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione di cui alla presente sezione.*

*Articolo 101 quinquies*  
*Ritiro di zucchero dal mercato*

1. *Tenuto conto della necessità di evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.*

*[In tal caso, le importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio provenienti da tutte le fonti e non riservate alla produzione di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, sono ritirate dal mercato dell'UE nella stessa percentuale per la campagna di commercializzazione considerata.]*

2. *La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrica di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.*

*In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.*



3. *Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.*

*In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo d'inulina ritirato come:*

- a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, oppure*
  - b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.*
4. *Se l'offerta di zucchero nell'Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro.*
5. *Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna.*

*Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 101 octies sul prezzo minimo.*

*Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di commercializzazione in corso.*

6. *Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Articolo 101 quinquies bis*

*Meccanismo temporaneo di gestione del mercato*

[da completare]

*Articolo 101 sexies*

*Poteri delegati*

*Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti:*

- a) i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all'articolo 101, paragrafo 1;*
- b) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 ter;*
- c) [da completare]*

**SOTTOSEZIONE 1 bis**  
**REGIME DI REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE**

**Articolo 101 septies**  
**Quote nel settore dello zucchero**

1. *Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.*
  
2. *In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 101 terdecies, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 101 terdecies a 101 sexdecies.*

*Articolo 101 octies*  
*Prezzo minimo della barbabietola*

1. [da completare]
2. *Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.*
3. *Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.* [da completare]
4. *Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.*

*Articolo 101 nonies*  
*Ripartizione delle quote*

1. [da completare]
2. *Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 101 decies.*

*Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota [assegnata all'impresa a norma del regolamento (CE) n. 513/2010 per la campagna di commercializzazione 2010/2011.]*

3. *In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più unità di produzione, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.*

*Articolo 101 decies*

*Imprese riconosciute*

1. *A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, a condizione che queste:*
- a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;*
  - b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;*
  - c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.*
2. *Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:*
- a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;*
  - b) i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;*
  - c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.*

*Articolo 101 undecies*

*Adeguamento delle quote nazionali*

[da completare]

*Articolo 101 duodecies*

*Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote*

- 1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella riassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.*
- 2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato III quater e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.*
- 3. Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.*

*Articolo 101 terdecies*

*Produzione fuori quota*

- 1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 101 nonies possono essere:*
  - a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies;*
  - b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 101 quindecies;*
  - c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al [capo III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] del Parlamento europeo e del Consiglio;*
  - d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato; oppure*

e) [da completare]

*Le misure previste dal presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 154, paragrafo 1.*

*Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies.*

2. *Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

#### *Articolo 101 quaterdecies*

##### *Zucchero industriale*

1. *Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:*
  - a) *siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 101 decies; nonché,*
  - b) *siano stati consegnati all'utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.*
2. *Per tener conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.*

*L'elenco comprende in particolare:*

- a) *bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";*

- b) *alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;*
- c) *alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.*

*Articolo 101 quindecies*

*Riporto di zucchero eccedente*

1. *Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.*
2. *Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:*
  - a) *ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:*
    - *tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;*
    - *tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;*
  - b) *si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.*
3. *Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, al più tardi entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.*
4. *I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.*



5. *Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli [16 o 101 quinquies].*

*Articolo 101 sexdecies*

*Prelievo sulle eccedenze*

1. *I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:*
- a) *lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 101 quindecies o i quantitativi di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettere c), d) e e);*
  - b) *lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati in virtù della procedura di esame prevista all'articolo 162, paragrafo 2, l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;*
  - c) *lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 101 quindecies e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 101 quinquies, paragrafo 3.*
2. [da completare]
3. *Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.*

## *Articolo 101 septdecies*

### *Poteri delegati*

1. *Per garantire che le imprese di cui all'articolo 101 decies adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme riguardanti la concessione [e la revoca] del riconoscimento di tali imprese[, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.]*
2. *Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti, mediante delegati conformemente all'articolo 160, ulteriori definizioni, anche per quanto riguarda la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, la produzione di un'impresa e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche*
3. *Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti il riporto di zucchero.*
4. [da completare]

## *Articolo 10 octodecies*

### *Competenze di esecuzione*

*In relazione alle imprese di cui all'articolo 101 decies, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:*

- a) *le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;*
- b) *il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;*

- c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;*
- d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;*
- e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera a);*
- f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;*
- g) le esportazioni di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera d);*
- h) la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;*
- i) la modifica delle date di cui all'articolo 101 quindecies;*
- j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies;*
- (k) [da completare]*
- l) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno in conformità all'allegato II, parte I bis, punto 12.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

SEZIONE 2

VINO

**SOTTOSEZIONE 1**

**MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE**

[da completare]

*Articolo 102*

**Schedario viticolo e inventario**

[da completare]

*Articolo 102 bis*

**Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo**

[da completare]

*Articolo 103*

**Documenti di accompagnamento e registro**

[da completare]

**SOTTOSEZIONE 1 bis**

**REGIME DI CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE**

[da completare]

*Articolo 103 bis*

**Durata**

[da completare]

*Articolo 103 ter*

**Divieto di impianto di viti**

[da completare]

*Articolo 103 quater*

*Diritti di nuovo impianto*

[da completare]

*Articolo 103 quinquies*

*Diritti di reimpianto*

[da completare]

*Articolo 103 sexies*

*Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto*

[da completare]

*Articolo 103 septies*

*Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva*

[da completare]

*Articolo 103 octies*

*Norma de minimis*

[da completare]

*Articolo 103 nonies*

*Disposizioni nazionali più restrittive*

[da completare]

*Articolo 103 decies*

*Poteri delegati*

[da completare]

*Articolo 103 undecies*

*Competenze di esecuzione*

[da completare]

SEZIONE 3  
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

*Articolo 104*

**Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo *nel proprio territorio* da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti *e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori*, detto contratto *e/o detta offerta* soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.

*Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso [...] decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo [...] tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.[...] Ai fini del presente articolo* si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto *e/o l'offerta di contratto*:
- a) è [...] **stipulato/a** prima della consegna;
  - b) è stipulato/a per iscritto e
  - c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

- i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
    - è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
    - [...] è **calcolato combinando vari** fattori stabiliti nel contratto, **che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni** [...] di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;
  - ii) il volume **di latte crudo** che può e/o deve essere consegnato e il calendario di **tali** consegne; [...]
  - iii) la durata del contratto, che può essere **determinata o** indeterminata, con clausole di risoluzione;
  - iv) **le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;**
  - v) **le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e**
  - vi) **le norme applicabili in caso di forza maggiore.**
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario **mettere a punto** un contratto **e/o un'offerta di contratto** se **l'agricoltore consegna il latte crudo a** [...] una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, **se lo** [...] **statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono** disposizioni aventi effetti analoghi **alle disposizioni di cui** [...] al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

*In deroga al primo comma,*

- i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno e/o*
- ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.*

*Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).*

- 5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.*
- 6. [...]La Commissione può adottare [...] atti di esecuzione [...] [...] recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*



**Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

1. ***Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione congiunta, [...] contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma[...].***
  
2. ***Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:***
  - a) ***indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori,***
  - b) ***indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;***
  - c) ***purché, per una determinata organizzazione di produttori:***
    - i) ***il volume [...] del latte crudo oggetto di tali trattative non [...] sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione e***
    - ii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di [...] tale Stato membro [...]; e***
    - iii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale [...] di [...] tale Stato membro[...];***

- d) purch  gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; **gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unit  di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;**[...]
- e) **purch  il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e**
- f)[...] purch  l'organizzazione di produttori informi le competenti autorit  dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera **circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.**

3. **In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori pu  negoziare ai sensi del paragrafo 1, purch , con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.**

[...]4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori **comprendono** [...] anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori. [...]

[...]5. **Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati pi  recenti disponibili.**

[...]

[...]

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), [...] **e al paragrafo 3**, anche se non *sono superate le soglie* [...] *ivi stabilite*, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma **del presente paragrafo** può decidere, in casi particolari, [...] che *una particolare* trattativa da parte dell'organizzazione di produttori *dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto* [...] avere luogo qualora *detta autorità* lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

*Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.* [...] Negli altri casi [...] *tale* decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro [...] oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui [...] **al presente paragrafo** non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7[...] Ai fini del presente articolo:

- a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato<sup>1</sup>;
- b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>2</sup>.

8. *Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.*

#### *Articolo 105 bis*

#### *Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta*

1. *Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.*

---

<sup>1</sup> *GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.*

<sup>2</sup> *GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.*

2. *Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.*
  
3. *Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.*
  
4. *Le norme di cui al paragrafo 1:*
  - a) *coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;*
  - b) *hanno effetto solo sul prodotto in questione;*
  - c) *possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;*
  - d) *non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;*
  - e) *non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;*
  - f) *non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;*
  - g) *non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*

- h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*
  - i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;*
  - j) non pregiudicano l'articolo 105.*
- 5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*
- 6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*
- 7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*
- 8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3.*

*Articolo 105 ter*

*Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

*A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.*

*Ai fini del presente articolo e dell'articolo 104 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:*

- a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;*
- b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.*

*Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.*

*La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

CAPO III  
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LORO ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI  
INTERPROFESSIONALI E ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

SEZIONE 1  
DEFINIZIONE E RICONOSCIMENTO

*Articolo 106*

**Organizzazioni di produttori**

[da completare]

*Articolo 106 bis*

***Statuto delle organizzazioni di produttori***

[da completare]

*Articolo 106 ter*

***Riconoscimento delle organizzazioni di produttori***

[da completare]

*Articolo 106 quater*

***Esternalizzazione***

[da completare]

*Articolo 107*

**Associazioni di organizzazioni di produttori**

[da completare]

*Articolo 108*

**Organizzazioni interprofessionali**

[da completare]



*Articolo 108 bis*

***Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali***

[da completare]

*Articolo 109*

**Organizzazioni di operatori**

[da completare]

*Articolo 109 bis*

***Ruolo delle associazioni***

[da completare]

***SEZIONE I BIS***

***DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER SETTORI SPECIFICI***

[da completare]

*Articolo 109 bis*

***Riconoscimento obbligatorio***

[da completare]

*Articolo 109 ter*

***Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo***

[da completare]

*Articolo 109 quater*

***Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte  
e dei prodotti lattiero-caseari***

[da completare]

*Articolo 109 quinquies*

**Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco**

[da completare]

*Articolo 109 sexies*

**Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

[da completare]

SEZIONE 2

ESTENSIONE DELLE REGOLE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI

*Articolo 110*

**Estensione delle regole**

[da completare]

*Articolo 111*

**Contributi finanziari dei produttori non aderenti**

[da completare]

SEZIONE 3

ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

*Articolo 112*

**Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato**

[da completare]

*Articolo 113*

**Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini**

[da completare]

**SEZIONE 3 BIS**  
**SISTEMI DI CONTRATTUALIZZAZIONE**

[da completare]

*Articolo 113 bis*

**Relazioni contrattuali**

[da completare]

*Articolo 113 ter*

**Trattative contrattuali**

[da completare]

SEZIONE 4  
NORME PROCEDURALI

*Articolo 114*

**Poteri delegati**

1. [da completare]
  
- [2. *In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per stabilire:*
  - a) *le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;*
  - b) *le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;*

- c) *norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 105, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 105, paragrafo 3.]*

*Articolo 115*

**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

1. [da completare]

[2. *In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:*

- a) *l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 109 quater e 109 sexies;*
- b) *le notifiche previste dall'articolo 105, paragrafo 2, lettera f);*
- c) *le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 109 quater, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 109 sexies, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 105, paragrafo 8, e dell'articolo 105 bis, paragrafo 7;*
- d) *le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.]*

*Articolo 116*

**Altre competenze di esecuzione**

[da completare]

**SEZIONE 4 BIS**

**TRASPARENZA E INFORMAZIONI DI MERCATO**

[da completare]

*Articolo 116 bis*  
**Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari**  
[da completare]

PARTE III  
SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I  
TITOLI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

*Articolo 117*  
**Norme generali**

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti [...] *dei settori seguenti* possono essere subordinate alla presentazione di un titolo[...]:
- a) cereali;*
  - b) riso;*
  - c) zucchero;*
  - d) sementi;*
  - e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;*
  - f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;*
  - g) ortofrutticoli;*
  - h) ortofrutticoli trasformati;*
  - i) banane;*

- j) prodotti vitivinicoli;*
- k) piante vive;*
- l) carni bovine;*
- m) latte e prodotti lattiero-caseari;*
- n) carni suine;*
- o) carni ovine e caprine;*
- p) uova;*
- q) carni di pollame;*
- r) alcole etilico di origine agricola.*

2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e *fatta salva [...] l'applicazione [...] degli articoli 118, 119 e 120.*

*2 bis.* [da completare]

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

#### *Articolo 118*

#### **Poteri delegati**

1. [...] ***Per tenere conto della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato [...] e delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti, [...] della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi,*** è conferito alla Commissione il potere di ***adottare [...]*** atti delegati in conformità all'articolo 160 ***intesi a stabilire:***
- a) l'elenco dei prodotti [...] ***dei settori di cui all'articolo 117, paragrafo 1*** per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b) i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione [...] della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2. [...] ***Per prevedere ulteriori*** elementi del regime dei titoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160[...] ***intesi a definire regole riguardanti:***

- a) [...] i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici ***e i casi nei quali si applica*** una tolleranza ***riguardo all'obbligo di importare o [...] esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo***[...];
- b) [...] ***la subordinazione del*** rilascio di un titolo di importazione o ***dell'immissione in libera pratica [...] alla*** presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;
- c) [...] ***il*** trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;
- d) [...] ***condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 129 e [...] il principio dell'***assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;
- e) [...] i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

*Articolo 119*

**Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie [...] *per l'applicazione del presente [...] capo*, comprese le norme per:

***a bis) il formato e il contenuto del titolo;***

- a) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;
- b) il periodo di validità dei titoli, ***le procedure per la costituzione*** della cauzione [...] ***e l'importo di quest'ultima;***
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

***c bis) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;***

- d) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;
- e) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, ***comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 120*

**Altre competenze di esecuzione**

[da completare]



CAPO II  
DAZI ALL'IMPORTAZIONE

*Articolo 121*

**Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti**

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure *intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali* [...] conclusi in *conformità al* [...] trattato o [da qualsiasi altro atto *pertinente*] adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 o dell'articolo 207 del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 122*

**Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo**

1. Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>1</sup> (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>2</sup>[...].

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 10.

<sup>2</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. [...]
3. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che *la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria*[...].

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo del[...] *valore all'importazione forfettario* di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

### *Articolo 123*

#### **Dazi addizionali all'importazione**

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:
  - a) se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), oppure

- b) se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

**3 bis.** [da completare]

4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

**Altre competenze di esecuzione**

La Commissione può, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*:

- a) fissare il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso *in conformità [...]* al trattato, della tariffa doganale comune e [...] *degli atti di esecuzione di cui* all'articolo 121 del presente regolamento;
- b) fissare i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 123, paragrafo 1, primo comma, *del presente regolamento*. [da completare]

CAPO III  
GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI E TRATTAMENTO SPECIALE DELLE  
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

*Articolo 125*

**Contingenti tariffari**

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi *internazionali* conclusi *in conformità al* [...]trattato o di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 *o all'articolo 207* del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati *a norma dell'articolo 126* e atti di esecuzione *a norma degli* articoli [...]127 e 128.
  
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
  - a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
  - b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
  - c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").
  
3. Il metodo di gestione adottato:
  - a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato *di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente*, dell'Unione *in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento* e della necessità di salvaguardare l'equilibrio *del mercato stesso* [...]e

- b) nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

*Articolo 125 bis*

**Disposizioni specifiche**

[da completare]

*Articolo 126*

**Poteri delegati**

1. [...] **Per** garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario di importazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160[...] **intesi a:**
- a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;
  - b) [...] **definire norme applicabili** al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari di importazione;
  - c) subordinare la partecipazione al contingente tariffario di importazione alla costituzione di una cauzione;
  - d) **adottare, se necessario,** [...] disposizioni per particolari specificità, requisiti o restrizioni applicabili ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

2. [...] **Per** garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in virtù **di** [...] accordi **internazionali** conclusi dall'Unione **in conformità** [...] al trattato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 del presente regolamento, **riguardanti norme intese a obbligare** le autorità competenti degli Stati membri **a** rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

#### *Articolo 127*

#### **Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame**

1. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione:
- a) l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
  - b) [...] **procedure** per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
    - i) garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
    - ii) il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
    - iii) la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
    - iv) la destinazione e l'uso dei prodotti;
  - c) il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
  - d) **le procedure per la costituzione** [...] della cauzione **e l'importo di quest'ultima**;
  - e) l'uso di titoli e, se necessario, **misure** [...] specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
  - f) le misure necessarie [...] **riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del** documento di cui all'articolo 126, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 128*

**Altre competenze di esecuzione**

[da completare]



## CAPO IV

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI

#### *Articolo 129*

#### **Importazioni di canapa**

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione *solo* se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
  - b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocanabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e dell'articolo 28, lettera h), del regolamento (UE) n. [...] recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
  - c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.
  
2. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

*[Articolo 129 bis  
Importazioni di luppolo*

- 1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.*
  
- 2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 59 ter sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.  
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.*
  
- 3. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.*
  
- 4. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le disposizioni relative al presente articolo, comprese quelle concernenti il riconoscimento degli attestati di equivalenza e i controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.]*

**Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo**

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

- a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe, oppure
- b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

*Articolo 130 bis*

***Importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione: esclusiva di tre mesi per le raffinerie a tempo pieno***

- 1. Fino al termine della campagna di commercializzazione [2019/2020], alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.***
- 2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.***

3. *I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.*

*Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.*

4. *Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma della presente sottosezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:*
- a) *a determinate definizioni ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;*
  - b) *alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;*
  - c) *alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.*
5. *La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

*Articolo 130 ter*

*Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero*

*In conformità del meccanismo di cui all'articolo [101 quinquies bis] e fino al termine della campagna di commercializzazione [2019/2020], la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per il mercato europeo dello zucchero:*

- a) zucchero di cui al codice NC 1701;*
- b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.*

CAPO V  
SALVAGUARDIA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

*Articolo 131*

**Misure di salvaguardia**

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>1</sup> e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi<sup>2</sup>.
2. Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi *in conformità al* [...]trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

---

<sup>1</sup> GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2. Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

#### *Articolo 132*

#### **Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo**

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. [...]



CAPO VI  
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

*Articolo 133*

**Campo di applicazione**

1. [da completare]:
  - a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
    - i) cereali;
    - ii) riso;
    - iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
    - iv) carni bovine;
    - v) latte e prodotti lattiero-caseari;
    - vi) carni suine;
    - vii) uova;
    - viii) carni di pollame;
  - b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>1</sup> e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b). [da completare]
  
2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

---

<sup>1</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

**2 bis.** [da completare]

3. [...]

#### *Articolo 134*

### **Ripartizione delle restituzioni all'esportazione**

***Il metodo di assegnazione dei*** quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione [...] ***è quello:***

- a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
- b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

#### *Articolo 135*

### **Fissazione delle restituzioni all'esportazione**

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi ***internazionali*** conclusi [...] ***in conformità del*** trattato.

2. [da completare]

**2 bis.** [da completare]

**Concessione delle restituzioni all'esportazione**

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
  
2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 133, paragrafo 1, lettera a), è l'importo applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:
  - a) alla destinazione indicata sul titolo, oppure
  - b) alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

[...]
  
3. [...]  
[...]

4. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
- a) hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;
  - b) nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 137*

**Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine**

[...] Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

[...]

[...]

*Articolo 138*

**Limiti applicabili alle esportazioni**

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi *internazionali* conclusi [...] *in conformità del* trattato è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

[...] Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

*Articolo 139*

**Poteri delegati**

1. [...]

2. [...]

*2 bis. Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.*

3. [...] **Per** ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, **è conferito alla Commissione il potere di** adottare [...] atti delegati **in conformità all'articolo 160 intesi a** fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatoria la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.
4. [...] **Per affrontare** situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, **è conferito alla Commissione il potere di adottare** [...] atti delegati **in conformità all'articolo 160 intesi a definire norme** [...] riguardanti:
- a) la fissazione di un'altra data per la restituzione;
  - [b) [...]]**
  - c) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;
  - d) [...] **le prove aggiuntive** in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;
  - e) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

**4 bis. Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I del trattato e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b).**

5. [...] **Per** garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione[...], evitare il loro rientro in tale territorio e [...]ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, **è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire norme** [...] riguardanti:
- a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;
  - b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;
  - c) la prova di arrivo a destinazione nel caso delle restituzioni differenziate;
  - d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;
  - e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, nel caso delle restituzioni differenziate, a cura di parti terze indipendenti.

**5 bis. Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.**

6. [...] **Per tener** conto delle specificità dei diversi settori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, requisiti e condizioni specifiche per gli operatori e i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione[...] e la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione **tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.**

#### Articolo 140

### Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente [...] *capo*, riguardanti in particolare:

- a) la redistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;
- [a bis) *il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;*]
- b) i prodotti di cui all'articolo 133, paragrafo 1, lettera b);
- c) *le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;*
- d) *l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 139, paragrafo 4 bis.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

#### Articolo 141

### Altre competenze di esecuzione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3*:

- a) *definire misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 136, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;*
- b) *definire le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 138, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;*
- c) fissare coefficienti [...] *applicabili alle* restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.



CAPO VII  
PERFEZIONAMENTO PASSIVO

*Articolo 142*

**Sospensione del regime di perfezionamento passivo**

1. Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, sospendere in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per *imperativi* motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

2. [...]

PARTE IV  
REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I  
NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE

*Articolo 143*

**Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato**

[da completare]

*Articolo 143 bis*

***Mercato pertinente***

[da completare]

*Articolo 143 ter*

***Posizione dominante***

[da completare]

*Articolo 144*

**Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni**

[da completare]

*Articolo 145*

**Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali**

[da completare]

*Articolo 145 bis*

***Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***

[da completare]

CAPO II  
NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

*Articolo 146*

**Applicazione degli articoli da 107 a 109 del trattato**

[da completare]

*Articolo 147*

**Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo**

In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 43, 47 e 48, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

*Articolo 148*

**Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia**

[da completare]

*Articolo 149*

**Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia**

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

*Articolo 150*

**Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura**

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

*Articolo 151*

**Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi**

[da completare]

*Articolo 152*

**Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici**

[da completare]

*Articolo 153*

**Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio**

[da completare]

*Articolo 153 bis*

***Promozione commerciale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari***

[da completare]

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

MISURE ECCEZIONALI

SEZIONE 1

TURBATIVE DEL MERCATO

*Articolo 154*

**Misure per contrastare le turbative del mercato**

[da completare]

SEZIONE 2

MISURE DI SOSTEGNO DEL MERCATO CONNESSE A MALATTIE DEGLI ANIMALI E  
ALLA PERDITA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI IN SEGUITO AI RISCHI PER LA  
SALUTE PUBBLICA, PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI O PER LA SALUTE DELLE  
PIANTE

*Articolo 155*

**Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai  
rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante**  
[da completare]

SEZIONE 3

PROBLEMI SPECIFICI

*Articolo 156*

**Misure necessarie per risolvere problemi specifici**  
[da completare]

*Articolo 156 bis*

**Misure destinate a risolvere gravi squilibri nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari**  
[da completare]

*Articolo 156 bis*

**Programmi operativi nel settore del latte di montagna**  
[da completare]

*Articolo 156 ter*

**Misure destinate a contrastare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli**  
[da completare]

### **SEZIONE 3 BIS**

## **ACCORDI, DECISIONI E PRATICHE CONCORDATE DURANTE I PERIODI DI GRAVE**

### **SQUILIBRIO SUI MERCATI**

[da completare]

#### **Articolo 156 quater**

#### **Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato**

[da completare]

### CAPO II

## COMUNICAZIONI E RELAZIONI

#### *Articolo 157*

#### **Comunicazioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC [...] ***nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli*** accordi internazionali ***conclusi in conformità del trattato***, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. [...] **Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi**, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a definire:
- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
  - b) [...]
- b ter) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;**
- c) [...] **i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;**
  - d) le condizioni [...] di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, **tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, [in particolare]:**
- a bis) i metodi di comunicazione delle informazioni;**
- a) **le regole [...] sulle informazioni da comunicare;**
  - b) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e [...] al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
  - c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. [da completare]

*Articolo 157 bis*

*Trattamento e protezione dei dati personali*

1. *Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.*
2. *Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.*
3. *I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.*
4. *Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.*

*Articolo 157 ter*

*Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo*

[da completare]



**Relazioni obbligatorie della Commissione**

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) ogni tre anni dopo *l'entrata in vigore del presente regolamento*:
- i)* [...] [una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;]
  - ii)* [da completare]
  - iii)* [da completare]
- b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione *al Parlamento europeo e al Consiglio* sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento *dell'articolo [106, paragrafo 2, dell'articolo 108, paragrafo 2, e degli articoli 104, 105, 105 bis, 105 ter e 145 bis]*, *valutando*[...], *in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo* possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.

*b bis)* [da completare]

CAPO III  
RISERVA PER LE CRISI NEL SETTORE AGRICOLO

*Articolo 159*

**Uso della riserva**

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al [paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>], sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) [...] *degli articoli da 8 a 20,*
- b) [...] *degli articoli da 133 a 141 e*
- c) [...] *degli articoli 154, 155 e 156.*

[da completare]

---

<sup>1</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

PARTE VI  
DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI

CAPO I  
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

*Articolo 160*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. *Il potere di adottare atti delegati* previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo *di sette anni* [...] a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. *La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 161*

#### **Procedura d'urgenza**

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 160, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

#### *Articolo 162*

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da ***un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli"***. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 62, paragrafo 3, all'articolo 68, lettere e), e bis), e ter), e quater) ed e quinquies), all'articolo 74, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 83 e all'articolo 84, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.*

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### *Articolo 163*

#### **Abrogazioni**

1. Il regolamento *(CE) n. 1234/2007* [...] è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento *(CE) n. 1234/2007*[...]:

- a) nel settore dello zucchero, *l'articolo*[...] *153, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi 2 e 3, [...]**e gli articoli 142, 156 e 194* della parte II, titolo I, e la parte II dell'allegato III fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero *2016/17*[...] , ossia fino al 30 settembre *2017*[...];
- b) [...] *per quanto riguarda il* regime di contenimento della produzione di latte, *l'articolo 194* [...]della parte II, titolo I, capo III *e gli allegati IX e X* fino al 31 marzo 2015;
- c) nel settore vitivinicolo:
  - i) gli articoli da [...] *85 bis* a [...] *85 sexies* per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo [...] *85 bis*, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo [...] *85 ter*, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;

- ii) [da completare]
- iii) *l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti alla data di adesione della Croazia all'Unione;*
- iv) *l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino a quattro anni dopo la data di adesione della Croazia all'Unione;*

*[c ter) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 113 ter, 114, 115 e 116 e l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, nonché l'allegato XI bis[...], punti VII, VIII e IX; [l'allegato XII, punto IV, paragrafo 2], l'allegato XIII, punto VI, paragrafo 2, l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafo 1, [...] e punto VI, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 59 bis, paragrafo 5, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 65 quater, all'articolo 65 quinquies, all'articolo 65 sexies, all'articolo 66 e all'articolo 67 bis del presente regolamento;]*

d) [...]

e) *l'articolo [...]182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;*

f) *l'articolo [...]182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;*

*f bis) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014.*

*[f ter)l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al [31 dicembre 2015].]*

g) [...]

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007[...] si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] *[regolamento orizzontale sulla PAC]* [...] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.
3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

*Articolo 164*

**Disposizioni transitorie**

[...] **Per** garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento **(CE) n. 1234/2007**[...] a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole. [da completare]

*Articolo 165*

**Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia[...], **l'articolo 16, lettera a)**, [...]**l'articolo 101** e l'allegato III, **parte B**[...] si applicano [...] **dal** [1° ottobre **2017**[...].]

2. [da completare]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

### ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

#### Parte I: Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0709 99 [...] 60 0712 90 19	Granturco dolce, fresco o refrigerato Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
	1001 [...] 91 20 ex 1001 [...] 99 00	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
	1002 00 00	Segala
	1003 00	Orzo
	1004 00 00	Avena
	1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
	1007 [...] 10 90, 1007 90 00	Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina
	1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b)	1001 11[...] 00, 1001 19 00	Frumento (grano) duro
c)	1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
	1102 90 70 [...]	Farina di segala
	1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
	1107	Malto, anche torrefatto
d)	0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
ex	1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
	1102 20	– Farina di granturco
	1102 90	– altre:
	1102 90 10	– – Farina di orzo
	1102 90 30	– – Farina di avena
	1102 90 90	– – altre:
ex	1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50
ex	1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
	1106 20	Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
ex	1108	Amidi e fecole; inulina:
	1108 11 00	– Amidi e fecole:
	1108 12 00	– – Amido di frumento (grano)
	1108 13 00	– – Amido di granturco
	1108 14 00	– – Fecola di patate
	1108 19	– – Fecola di manioca
ex	1108 19	– – Altri amidi e fecole:
	1108 19 90	– – – altri
	1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco



Codice NC	Designazione
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
ex 1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20% di fruttosio:
	– – altri:
ex 1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 30 90	– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99% di glucosio
ex 1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
	– – altri
ex 1702 40 90	– Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
ex 1702 90	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	– – Zuccheri e melassi caramellati:
	– – – altri:
	– – – – in polvere, anche agglomerati
	– – – – altri
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
ex 2106	– altre
ex 2106 90	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	– – – altri
	– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina
ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:
	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
	– altri
	– – di germi di granturco
ex 2306 90 05	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
	– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
	2309 10 11
	2309 10 13
	2309 10 31
	2309 10 33
	2309 10 51
	2309 10 53

Codice NC	Designazione
ex 2309 90	– altri:
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata
	– – altri, comprese le premiscele:
2309 90 31	– – – Contendenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di
2309 90 33	maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o
2309 90 41	prodotti lattiero-caseari
2309 90 43	
2309 90 51	
2309 90 53	

(<sup>1</sup>) Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

## Parte II: Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) da 1006 10 21 a	Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina
1006 10 98	
1006 20	Riso semigreggio (bruno)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 90 50	Farina di riso
1103 19 50	Semole e semolini di riso
1103 20 50	Pellet di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
ex 1104 19 99	Grani di riso schiacciati
1108 19 10	Amido di riso

### Parte III: Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	1212 91	Barbabietole da zucchero
	1212 93 00 [...]	Canna da zucchero
b)	1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
c)	1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero
	1702 60 95 e	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio
	1702 90 95	
	1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
	2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina
d)	1702 30 10	Isoglucosio
	1702 40 10	
	1702 60 10	
	1702 90 30	
e)	1702 60 80	Sciroppo di inulina
	1702 90 80	
f)	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero
g)	2106 90 30	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati
h)	2303 20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

### Parte IV: Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore
		– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata
	ex 1214 90 90	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
		– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
b)	ex 2309 90 96 [...]	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
		– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

## Parte V: Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0712 90 11	Granturco dolce ibrido: – destinati alla semina
0713 10 10	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ): – destinati alla semina
ex 0713 20 00	Ceci (garbanzos): – destinati alla semina
ex 0713 31 00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek: – destinati alla semina
ex 0713 32 00	Fagioli Adzuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> ): – destinati alla semina
0713 33 10	Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ): – destinati alla semina
<b>ex 0713 34 00</b>	<b>Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>):</b> – <b>destinato alla semina</b>
<b>ex 0713 35 00</b>	<b>Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>):</b> – <b>destinato alla semina</b>
ex 0713 39 00	altri[...]: – destinati alla semina
ex 0713 40 00	Lenticchie: – destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> ): – destinate alla semina
<b>ex 0713 60 00</b>	<b>Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):</b> – <b>destinato alla semina</b>
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella secchi: – destinati alla semina
1001 91[...] 10	Spelta: – <b>sementi [...]</b>
ex 1005 10	Granturco ibrido da semina
1006 10 10	Risone (riso "paddy"): – destinato alla semina
1007 [...]10 10	Sorgo a grani ibrido: – <b>sementi [...]</b>
1201 10 00 [...]	Fave di soia, anche frantumate: – <b>sementi [...]</b>
1202 30 00 [...]	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, <b>anche sgusciate o frantumate [...]</b> : – <b>sementi [...]</b>
1204 00 10	Semi di lino, anche frantumati: – destinati alla semina
1205 10 10 ed	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati: – destinati alla semina
ex 1205 90 00	Semi di girasole, anche frantumati: – destinati alla semina
1206 00 10	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – destinati alla semina
ex 1207	Semi, frutti e spore: – destinati alla semina
1209	Semi, frutti e spore: – destinati alla semina

## Parte VI: Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

## Parte VII: Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
b) 0709 <b>92 10</b> [...]	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 <b>9290</b> [...]	Altre olive, fresche o refrigerate
0710 80 10	Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate
0711 20	Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate
ex 0712 90 90	Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
2001 90 65	Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2004 90 30	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
2005 70 00	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate
c) 1522 00 31	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
1522 00 39	olio avente i caratteri dell'olio di oliva
2306 90 11	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva
2306 90 19	

## Parte VIII: Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

## Parte IX: Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10 [...], 0709 92 90 [...] e 0709 99[...] 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 [...] 70 00, 0802 80 00
0803 10 10 [...]	Banane da cuocere, fresche
[...] 0803 10 [...] 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica ( <i>Origanum vulgare</i> ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00 [...]	Carrube

## Parte X: Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

Codice NC	Designazione
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 21 [...] 10	Peperoni essiccati ( <i>Capsicum annuum</i> ), non tritati né polverizzati
b) ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20</li> <li>- granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30</li> <li>- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40</li> <li>- cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92 [...]</li> <li>- olive della sottovoce 2001 90 65</li> <li>- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97</li> </ul>
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> ) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10</li> <li>- confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97</li> </ul>
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10</li> <li>- cuori di palma della sottovoce 2008 91 00</li> <li>- granturco della sottovoce 2008 99 85</li> <li>- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91</li> <li>- foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99</li> <li>- miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 [...] 59, ex 2008 97 [...] 78, ex 2008 97 [...] 93 ed ex 2008 97 [...] 98</li> <li>- banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99</li> </ul>
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35 [...], <b>2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99.</b>

[da completare]

## Parte XI: Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0803 <b>90 10</b> [...]	Banane fresche, escluse le banane da cuocere
ex 0803 <b>90</b> [...] 90	Banane essiccate, escluse le banane da cuocere
ex 0812 90 98	Banane temporaneamente conservate
ex 0813 50 99	Miscugli contenenti banane essiccate
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
ex 2006 00 99	Banane cotte negli zuccheri o candite
ex 2007 10 99	Preparazioni omogeneizzate di banane
ex 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane
ex 2007 99 50	
ex 2007 99 97	
ex 2008 <b>97</b> [...] 59	Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole
ex 2008 <b>97</b> [...] 78	
ex 2008 <b>97</b> [...] 93	
ex 2008 <b>97</b> [...] 98	
ex 2008 99 49	Banane altrimenti preparate o conservate
ex 2008 99 67	
ex 2008 99 99	
ex 2009 <b>89</b> [...] 35	Succhi di banane
ex 2009 <b>89</b> [...] 38	
ex 2009 <b>89</b> [...] 79	
ex 2009 <b>89</b> [...] 86	
ex 2009 <b>89</b> [...] 89	
ex 2009 <b>89</b> [...] 99	

## Parte XII: Vino

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 2009 61	Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
2009 69	
2204 30 92	
2204 30 94	
2204 30 96	
2204 30 98	Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b) ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c) 0806 10 90	Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11	Aceto di vino
2209 00 19	
d) 2206 00 10	Vinello
2307 00 11	Fecce di vino
2307 00 19	
2308 00 11	Vinaccia
2308 00 19	



### Parte XIII: Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata.

### Parte XIV: Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

### Parte XV: Bovini

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) da ex 0102 29 10 [...] a ex 0102 29 99 [...], 0102 39 10 e 0102 90 91	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
1602 90 61	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte
b) 0102 21 [...], 0102 31 00 e 0102 90 20	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura
0206 10 98	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici
0206 21 00	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 22 00	
0206 29 99	
0210 99 59	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"
ex 1502 10 [...] 90	Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503
1602 50 31 e	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
1602 50 95	
1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

## Parte XVI: Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
b) 0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
c) da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 9011 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao
d) 0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
e) ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%
f) 0406	Formaggi e latticini
g) 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99% di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
h) 2106 90 51	Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato
i) ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:  [...]
ex 2309 10	– <i>Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:</i>
2309 10 15	– – <i>Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari</i>
2309 10 19	
2309 10 39	
2309 10 59	
2309 10 70	
ex 2309 90	– <i>altri:</i>
ex 2309 90 35	– – <i>altri, comprese le premiscele:</i>
ex 2309 90 39	– – – <i>contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari</i>
ex 2309 90 49	
ex 2309 90 59	
ex 2309 90 70	

## Parte XVII: Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b) ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate
[...] 0209 10 [...]	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate
1501 10 [...]	Grassi di maiale (compreso lo strutto)
1501 20 [...]	
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 42 10	
da 1602 49 11 a	
1602 49 50	
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

## Parte XVIII: Ovini e caprini

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
	0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli
	0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
	0210 99 21	Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 29	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
b)	0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
	0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	0210 99 85 [...]	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
	ex 1502 90 [...]	Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503
c)	1602 90 91 [...]	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini [...];
	1602 90 95 [...]	[...]
	[...]	[...]

## Parte XIX: Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0407 [...]	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
	11 00	
	19 11	
	0407 19 19	
	0407 21 00 [...]	
	0407 29 10	
	0407 90 10	
b)	0408 11 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	0408 19 81	
	0408 19 89	
	0408 91 80	
	0408 99 80	

## Parte XX: Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

	Codice NC	Designazione
a)	0105	Pollame vivo, ossia pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini e faraone
b)	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati di cui alla lettera c)
c)	0207 13 91	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati
	0207 14 91	
	0207 26 91	
	0207 27 91	
	0207 43 00 [...]	
	0207 44 [...]	
	0207 45 93 [...]	
	[...]	
	0207 45 95 [...]	
	0210 99 71	Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
	0210 99 79	
d)	ex 0209 90 00 [...]	Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e)	ex 1501 90 00 [...]	Grasso di volatili
f)	1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
	1602 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105
	1602 32	
	1602 39	

### Parte XXI: Alcole etilico di origine agricola

1. Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

*1 bis.* [da completare]

2. Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

## Parte XXII: Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC	Designazione
0409 00 00	Miele naturale
ex 0410 00 00	Pappa reale e propoli, commestibili
ex 0511 99 85	Pappa reale e propoli, non commestibili
ex 1212 99 95 [...]	Polline
ex 1521 90	Cera d'api

## Parte XXIII: Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

## Parte XXIV: Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti *agricoli* [...] diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2.

### Sezione 1

Codice NC	Designazione
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– <i>Cavalli</i> (*)
0101 21 00 [...]	– – Riproduttori di razza pura:
[...]	[...]
0101 29 [...]	– – altri:
[...]	[...]
	[...]
0101 29 90 [...]	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 [...] 30 00	– – Asini
0101 90 00 [...]	[...]
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:
ex 0102 29 [...]	– – diversi dai riproduttori di razza pura:
ex 0102 39	
ex 0102 90	
da ex 0102 29 10 [...] a	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0102 29 99,	
ex 0102 39 90,	
ex 0102 90 99	
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura (*)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

Codice NC	Designazione
0103 92 90	-- diversi da quelli delle specie domestiche
0106	Altri animali vivi
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: - fresche o refrigerate:
ex 0203 11	-- in carcasce o mezzene:
0203 11 90	-- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	-- -- diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0203 19	-- altre:
0203 19 90	-- -- diverse da quelli della specie suina domestica
ex 0203 21	- Congelate:
0203 21 90	-- in carcasce o mezzene:
ex 0203 22	-- -- diverse da quelle della specie suina domestica
0203 22 90	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
ex 0203 29	-- -- diversi da quelli della specie suina domestica
0203 29 90	-- altre
ex 0205 00	-- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206	Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 22 00	- della specie bovina, congelate: -- Fegati: -- -- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 29	-- -- altre
0206 29 10	-- -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
ex 0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate: -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- -- altre: -- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 41 00	- della specie suina, congelate: -- Fegati: -- -- destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- -- -- altre: -- -- -- diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0206 49 00	-- -- -- altre: -- -- -- della specie suina domestica: -- -- -- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- -- -- -- altre
ex 0206 80	- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- -- altre:
0206 80 91	-- -- -- delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	- altre, congelate:
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (°)
	-- -- -- altre: -- -- -- delle specie equina, asinina o mulesca
0206 90 91	-- -- -- delle specie equina, asinina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

Codice NC	Designazione
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– Carni della specie suina:
ex 0210 11	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 19	– – altre:
0210 19 90	– – – diverse da quelli della specie suina domestica
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	– – di primati
0210 92 10 [...]	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); <b>foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)</b>
0210 93 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
ex 0210 99	– – altre:
	– – – Carni:
0210 99 31	– – – – di renna
0210 99 39	– – – – altre
	– – – Frattaglie:
	– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina
	– – – – diverse dai fegati di volatili
ex 0407 [...]	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 19 [...] 90	– diverse da quelle di volatili da cortile
0407 29 90	
0407 90 90	
ex 0408	Uova di volatili sgucciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli:
ex 0408 11	– – essiccati:
0408 11 20	– – – non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
ex 0408 19	– – altri:
0408 19 20	– – – non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
	– altri:
ex 0408 91	– – essiccati:
0408 91 20	– – – non atti ad uso alimentare <sup>(d)</sup>
ex 0408 99	– – altri:
0408 99 20	– – – non atti ad uso alimentare (d)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati
ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	– Sperma bovino
	– altri:
ex 0511 99	– – altri:
0511 99 85	– – – altri
ex 0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
	– – altri:
0709 60 91	– – – – del genere <i>Capsicum</i> destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum <sup>(e)</sup>
0709 60 95	– – – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi <sup>(e)</sup>
0709 60 99	– – – – altri



ex 0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:
ex 0710 80	– altri ortaggi o legumi:
0710 80 59	– – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :
ex 0711	– – – diversi dai peperoni
	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci ( <i>garbanzos</i> ):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 31 00	– Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):
	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:
ex 0713 32 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
	– – Fagioli Adzuki ( <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i> ):
ex 0713 33	– – – diversi da quelli destinati alla semina
0713 33 90	– – Fagioli comuni ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ):
ex 0713 34 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
	– – <b>Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)</b>
ex 0713 35 00	– – – <b>diverso da quelli destinati alla semina</b>
	– – <b>Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)</b>
ex 0713 39 00	– – – <b>diverso da quelli destinati alla semina</b>
	– – altri:
ex 0713 40 00	– – – diversi da quelli destinati alla semina
	– Lenticchie:
ex 0713 50 00	– – diverse da quelle destinate alla semina
	– Fave ( <i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> ) e favette ( <i>Vicia faba</i> var. [...] <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i> ):
ex 0713 60 00	– – diverse da quelle destinate alla semina
	– <b>Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):</b>
ex 0713 90 00	– – <b>diverso da quelli destinati alla semina</b>
	– altri:
0801	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0802	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
[...]	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
[...] 0802 70 00 [...]	[...]
0802 80 00	– [...] <b>Noci di cola (<i>Cola spp.</i>)</b>
ex 0804	– <b>Noci di arec</b>
0804 10 00	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0902	– Datteri
ex 0904	Tè, anche aromatizzato
	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
0905 [...]	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 [...]	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro
ex 0910	Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	– dei legumi da granella secchi della voce 0713
ex 1106 30	– dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 90	– – diversi dalle banane

ex 1108	Amidi e fecole; inulina:
1108 20 00	– Inulina
1201 [...] 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle <i>sementi</i> [...]
1202 41 00 [...]	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle <i>sementi</i> [...]
1202 42 [...] 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sguosciate, anche frantumate, <i>diverse dalle sementi</i>
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90 ed	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1205 90 00	
1206 00 91	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	
1207 29 00 [...]	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 96 [...]	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato
ex 1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i> ), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
ex 1212 99	– – diversi dalle canne da zucchero:
1212 99 41 e	– – – Semi di carrube
1212 99 49	
ex 1212 99 95 [...]	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – altri, esclusi:
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503:
ex 1502 10 [...] 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (*)
ex 1502 90 10	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503 00	
ex 1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e 1504 20
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 1517 10 10, 1517 90 10 e 1517 90 93
1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla
1518 00 39	fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*)
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva
1522 00 99	Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
ex 1602 41	– della specie suina:
1602 41 90	– – Prosciutti e loro pezzi:
ex 1602 42	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
1602 42 90	– – Spalle e loro pezzi:
ex 1602 49	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
1602 49 90	– – altre, compresi i miscugli:
ex 1602 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
1602 90 31	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – – di selvaggina o di coniglio
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:
	– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99	– – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
ex 1603 00	Estratti e sughi di carne
1801 00 00	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 20	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
ex 2005 99	– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 99 10	– – Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da 2206 00 31 a	– diverse dal vinello
2206 00 89	
ex 2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex 2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide
ex 2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce NC 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)
ex 2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 90	– Tartaro greggio
ex 2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 00 90	– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altri:
ex 2309 90 10	– – altri, comprese le premiscele:
	– – Prodotti detti "solubili" [...] di mammiferi marini
ex 2309 90 91 a	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
2309 90 99	– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba
	– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino

(<sup>a</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3)].

(<sup>b</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(<sup>c</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(<sup>d</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

## Sezione 2

Codice NC	Designazione
0101 <b>29 10</b> [...]	Cavalli vivi destinati alla macellazione ( <sup>a</sup> )
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
0511 99 10	Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge
0701	Patate, fresche o refrigerate
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
ex 1212 99 <b>95</b> [...]	Radici di cicoria
2209 00 91 and 2209 00 99	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

(<sup>a</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

## ALLEGATO II

### DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

#### Parte I: Definizioni per il settore del riso

- I. Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:
1. a) "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
  - b) "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";
  - c) "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;
  - d) "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo;
  2. a) "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;
  - b) "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;
  - c) "riso a grani lunghi":
    - i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
    - ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
  - d) "misurazione dei grani": la misurazione dei grani *effettuata* su riso lavorato in base al seguente metodo:
    - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

- ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
- iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
- iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. "rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

A. "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.

E. "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

- G. "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
- H. "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.
- I. "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
- J. "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
- K. "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

*[Parte I bis: Definizioni per il settore dello zucchero*

1. ***"zuccheri bianchi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
2. ***"zuccheri greggi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
3. ***"isoglucosio": il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio;***
4. ***"sciropo di inulina": il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciropo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;***

5. ***"zucchero di quota", "isoglucosio di quota" e "sciroppo di inulina di quota": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;***
6. ***"zucchero industriale": la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;***
7. ***"isoglucosio industriale" e "sciroppo di inulina industriale": la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;***
8. ***"zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;***
9. ***"barbabietole di quota": le barbabietole trasformate in zucchero di quota;***
10. ***"contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;***
11. ***"accordo interprofessionale":***
  - a) ***l'accordo stipulato a livello dell'Unione tra un gruppo di organizzazioni nazionali di imprese e un gruppo di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura;***
  - b) ***l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato;***
  - c) ***in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero;***
  - d) ***in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall'impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;***



12. **"raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:**
- **la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure**
  - **che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattato, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.]**

## **Parte II: Definizioni per il settore del luppolo**

1. "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (*Humulus lupulus*); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
5. "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

### Parte III: Definizioni per il settore vitivinicolo

#### Definizioni riguardanti la vite

1. "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.
2. "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.
3. "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

#### Definizioni riguardanti i prodotti

4. "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
5. "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:
  - a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;
  - b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2:
    - i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol;
    - ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.
6. "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:
  - a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;
  - b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. "Fecce di vino": il residuo:
- a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;
  - b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);
  - c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; oppure
  - d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).
9. "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.
10. "Vinello": il prodotto ottenuto:
- a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; oppure
  - b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
11. "Vino alcolizzato": il prodotto:
- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;
  - b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; oppure
  - c) avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. "Partita" (cuvée):
- a) il mosto di uve;
  - b) il vino; oppure
  - c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

#### Titolo alcolometrico

13. "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
14. "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.
15. "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.
16. "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.
17. "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.
18. "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.
19. "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

#### **Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine**

[...] "Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC [...] 0102 21 [...], 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 [...] a ex 0102 29 99 [...], 0102 39 10, 0102 90 91.

[...]

## **Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

## **Parte VI: Definizioni per il settore delle uova**

1. "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
4. "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

## **Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame**

1. "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;
2. "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
3. "pollame macellato": i volatili morti della specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;
4. "prodotti derivati": i prodotti seguenti:
  - a) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);
  - b) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";
  - c) frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);
  - d) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);
  - e) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
  - f) prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti di cui al codice NC 1602 20 **10** [...].

## Parte VIII: Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. [da completare]
2. [da completare]

### ALLEGATO III

#### **QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E ALL'ARTICOLO 101 OCTIES**

##### A. Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
- b) ha un tenore di umidità del 13% al massimo;
- c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	1,5%
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98:	2,0%
grani striati rossi	1,0%
grani vaiolati	0,50%
grani maculati	0,25%
grani gialli	0,02%
grani ambrati	0,05%

##### B. Qualità tipo dello zucchero

###### I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) contenuto in zucchero del 16% all'atto del ricevimento.

###### II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

- - a) qualità sana, leale e mercantile; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

- - b) polarizzazione minima: 99,7;
  - - c) umidità massima: 0,06%;
  - - d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%;
  - - e) il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:
    - 15 per il tenore di ceneri,
    - 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick",
    - 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa".
2. Si ha un punto:
- - a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix;
  - - b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;
  - - c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa.
3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

### III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92%.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
  - - a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
  - - b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;
  - - c) un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.



**ALLEGATO III bis**

**TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 9 bis**

**A. Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a 8 mesi**

**I. Definizioni**

*Si applicano le seguenti definizioni:*

- 1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;**
- 2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.**

**II. Categorie**

*Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:*

- Z:** carcasse di animali di età superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;
- A:** carcasse di animali maschi non castrati di età superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;
- B:** carcasse di animali maschi non castrati di età superiore a ventiquattro mesi;
- C:** carcasse di animali maschi castrati di età superiore a dodici mesi;
- D:** carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
- E:** carcasse di altri animali femmine di età superiore a dodici mesi.

**III. Classificazione**

*La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:*

- 1. la conformazione, definita quale:  
  
sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)**

<i>Classe di conformazione</i>	<i>Designazione</i>
<i>S Superiore</i>	<i>Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)</i>
<i>E Eccellente</i>	<i>Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale</i>
<i>U Ottima</i>	<i>Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante</i>
<i>R Buona</i>	<i>Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono</i>
<i>O Abbastanza buona</i>	<i>Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio</i>
<i>P Mediocre</i>	<i>Tutti i profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto</i>

2. *lo stato d'ingrassamento, definito quale:*

-- *massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica*

<i>Classe di stato d'ingrassamento</i>	<i>Designazione</i>
<i>1 molto scarso</i>	<i>Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa</i>
<i>2 scarso</i>	<i>Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti</i>
<i>3 medio</i>	<i>Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica</i>
<i>4 abbondante</i>	<i>Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica</i>
<i>5 molto abbondante</i>	<i>Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica</i>

*Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.*

#### **IV. Presentazione**

*Le carcasse e le mezzene sono presentate:*

- 1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,*
- 2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,*
- 3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.*

#### **V. Classificazione e identificazione**

*I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup> adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a 8 mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup> siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.*

*Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondaturo delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.*

#### **B. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino**

##### **I. Definizione**

*Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.*

---

<sup>25</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>26</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

## **[II. Classificazione**

*Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:*

<i>Classi</i>	<i>Carne magra in percentuale del peso della carcassa</i>
<i>S</i>	<i>60 o più</i>
<i>E</i>	<i>55 fino a meno di 60</i>
<i>U</i>	<i>50 fino a meno di 55</i>
<i>R</i>	<i>45 fino a meno di 50</i>
<i>O</i>	<i>40 fino a meno di 45</i>
<i>P</i>	<i>meno di 40]</i>

## **III. Presentazione**

*Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.*

## **IV. Tenore di carne magra**

*1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.*

*2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.*

## **V. Identificazione delle carcasse**

*Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.*

## **C. Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini**

### **I. Definizione**

*Per i termini "carcassa" e "mezzena" si applicano le definizioni di cui al punto A.I.*

## **II. Categorie**

*Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:*

*A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,*

*B: carcasse di altri ovini.*

## **III. Classificazione**

*1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".*

## **IV. Presentazione**

*Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.*

*Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.*

## **V. Identificazione delle carcasse**

*Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.*

**ALLEGATO III ter**

**ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DA UN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI  
FRUTTA NELLE SCUOLE COFINANZIATO CON L'AIUTO DELL'UNIONE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3**

*Prodotti con aggiunta di:*

- *zuccheri*
- *grassi*
- *sale*
- *dolcificanti*

[ALLEGATO III ter

**QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO,  
ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 101 NONIES**

(in tonnellate)

<i>Stati membri o regioni (1)</i>	<i>Zucchero (2)</i>	<i>Isoglucosio (3)</i>	<i>Sciroppo di inulina (4)</i>
<i>Belgio</i>	676 235,0	114 580,2	0
<i>Bulgaria</i>	0	89 198,0	
<i>Repubblica ceca</i>	372 459,3		
<i>Danimarca</i>	372 383,0		
<i>Germania</i>	2 898 255,7	56 638,2	
<i>Irlanda</i>	0		
<i>Grecia</i>	158 702,0	0	
<i>Spagna</i>	498 480,2	53 810,2	
<i>Francia (metropolitana)</i>	3 004 811,15		0
<i>Dipartimenti francesi d'oltremare</i>	432 220,05		
<i>Italia</i>	508 379,0	32 492,5	
<i>Lettonia</i>	0		
<i>Lituania</i>	90 252,0		
<i>Ungheria</i>	105 420,0	[...] 250 265,8	
<i>Paesi Bassi</i>	804 888,0	0	0
<i>Austria</i>	351 027,4		
<i>Polonia</i>	1 405 608,1	42 861,4	
<i>Portogallo (continentale)</i>	0	12 500,0	
<i>Regione autonoma delle Azzorre</i>	9 953,0		
<i>Romania</i>	104 688,8	0	
<i>Slovenia</i>	0		
<i>Slovacchia</i>	112 319,5	68 094,5	
<i>Finlandia</i>	80 999,0	0	
<i>Svezia</i>	293 186,0		
<i>Regno Unito</i>	1 056 474,0	0	
<i>Croazia</i>	p.m.	p.m.	p.m.
<b>TOTALE</b>	13 336 741,2	[...]720 440,8	0]

[ALLEGATO III quater

**MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 101 DUODECIES**

**I**

*Ai fini del presente allegato si intende per:*

- a) *“fusione di imprese”*: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;
- b) *“cessione di un'impresa”*: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;
- c) *“cessione di uno stabilimento”*: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;
- d) *“affitto di uno stabilimento”*: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

**II**

- 1. *Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:*
  - a) *in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;*
  - b) *in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;*
  - c) *in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.*



2. *Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.*
3. *In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:*
  - a) *di un'impresa produttrice di zucchero;*
  - b) *di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;*

*lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.*

*Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiarare esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.*

4. *In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 della presente sezione.*
5. *In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.*

*Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.*

6. *Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.*
7. *Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.*

### **III**

*In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.*

### **IV**

*Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:*

- a) *sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;*
- b) *lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;*
- c) *riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato III ter.*

### **V**

*Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.*

*Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.*

### **VI**

*In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, le quote modificate.]*

[ALLEGATO III quinquies  
Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all'articolo 101

**PUNTO I**

*Ai fini del presente allegato per "parti contraenti" si intendono:*

- a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "il fabbricante";*
- b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "il venditore".*

**PUNTO II**

- 1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.*
- 2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.*

**PUNTO III**

- 1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 101, paragrafo 2bis, lettera a) e, se del caso, lettera b), del presente regolamento. Per i quantitativi di cui all'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 101 octies, paragrafo 1.*
- 2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.*

*La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.*

- 3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.*

- 4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, ripartisce il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a).*

*Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

#### **PUNTO IV**

- 1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.*
- 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.*

#### **PUNTO V**

- 1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.*
- 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*
- 3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna di commercializzazione precedente.*
- 4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco fabbrica, il contratto di fornitura prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.*

#### **PUNTO VI**

- 1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.*
- 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

## **PUNTO VII**

- 1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.**
- 2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.**

## **PUNTO VIII**

**Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata con una delle procedure seguenti:**

- a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;**
- b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;**
- c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.**

## **PUNTO IX**

- 1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:**
  - a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;**
  - b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;**
  - c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;**
  - d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.**

**Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.**

- 2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).**

## **PUNTO X**

- 1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.**
- 2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.**

## **PUNTO XI**

**Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.**

## **PUNTO XII**

- 1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, punto 11, del presente regolamento prevede una clausola di arbitraggio (clausole compromissorie??? IATE).**
- 2. Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.**
- 3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:**
  - a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;**
  - b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;**
  - c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;**
  - d) norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;**
  - e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;**
  - f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;**
  - g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;**
  - h) indicazioni riguardanti:**
    - (i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),**
    - ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),**
    - iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);**
  - i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;**
  - j) fatto salvo l'articolo 101 octies, paragrafo 1, del presente regolamento, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.**

### **PUNTO XIII**

***In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.***

***Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.]***

## ALLEGATO IV

### **DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1**

**in migliaia di euro per esercizio di bilancio**

BG	26 762
CZ	5 155
DE	38 895
EL	23 963
ES	353 081
FR	280 545
IT	336 997
CY	4 646
LT	45
LU	588
HU	29 103
MT	402
AT	13 688
PT	65 208
RO	42 100
SI	5 045
SK	5 085
UK	120

#### **Croazia**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 885	11 885	11 885	10 832	10 832	10 832	10 832



## ALLEGATO V

### ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, PARAGRAFO 3

[da completare]

## ALLEGATO VI

### DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 60

Ai fini del presente allegato, *si intende* per "denominazione di vendita" il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo [17, paragrafo 1, [...]] del *regolamento (CE) n. 1169/2011*<sup>1</sup> [...]. [da completare]

#### Parte I. Carni di bovini di età non superiore a dodici mesi

##### I. Definizione

Ai fini della presente parte del presente allegato, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

##### *I bis. Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione*

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

*Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *GU L 304 del 22.11.2011, pag. 30.*

<sup>2</sup> *GU L 204 dell'11.8.2000, pagg. 1-10.*

## II. Denominazioni di vendita

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch
Bulgaria	месо от малки телета
Repubblica ceca	Telecí
Danimarca	Lyst kalvekød
Germania	Kalbfleisch
Estonia	Vasikaliha
Grecia	μοσχάρι γάλακτος
Spagna	Ternera blanca, carne de ternera blanca
Francia	veau, viande de veau
<b>Croazia</b>	<b>teletina</b>
Irlanda	Veal
Italia	vitello, carne di vitello
Cipro	μοσχάρι γάλακτος
Lettonia	Teļa gaļa
Lituania	Veršiena
Lussemburgo	veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungheria	Borjúhús
Malta	Vitella
Paesi Bassi	Kalfsvlees
Austria	Kalbfleisch
Polonia	Cielęcina
Portogallo	Vitela
Romania	carne de vițel
Slovenia	Teletina
Slovacchia	Teľacie mäso
Finlandia	vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia	ljust kalvkött
Regno Unito	Veal

B) Per le carni ottenute da bovini di età superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione	Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio	jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch
Bulgaria	Телешко месо
Repubblica ceca	hovězí maso z mladého skotu
Danimarca	Kalvekød
Germania	Jungrindfleisch
Estonia	noorloomaliha
Grecia	νεαρό μοσχάρι
Spagna	Ternera, carne de ternera
Francia	jeune bovin, viande de jeune bovin
<b>Croazia</b>	<b>mlada junetina</b>
Irlanda	rosé veal
Italia	vitellone, carne di vitellone
Cipro	νεαρό μοσχάρι
Lettonia	jaunlopa gaļa
Lituania	Jautiena
Lussemburgo	jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch
Ungheria	Növendék marha húsa
Malta	Vitellun
Paesi Bassi	rosé kalfsvlees
Austria	Jungrindfleisch
Polonia	młoda wołowina
Portogallo	Vitelão
Romania	carne de tineret bovin
Slovenia	meso težjih telet
Slovacchia	mäso z mladého dobytku
Finlandia	vasikanliha/kalvkött
Svezia	Kalvkött
Regno Unito	Beef

2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.
3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006.

### **III. Indicazioni obbligatorie sull'etichetta**

**1. Fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, un'etichetta recante le informazioni seguenti:**

- a) la denominazione di vendita conformemente al punto III della presente parte dell'allegato;**
- b) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura:**
  - "età alla macellazione: inferiore a otto mesi";**
  - "età alla macellazione: superiore a otto ma inferiore a dodici mesi".**

**In deroga alla lettera b), gli operatori possono sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con l'indicazione della categoria, rispettivamente: "categoria V" o "categoria Z", nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.**

**2. Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.**

### **IV. Registrazione**

**In ogni fase della distribuzione e della commercializzazione gli operatori registrano le seguenti informazioni:**

- a) il numero di identificazione e la data di nascita degli animali, solo a livello di macello;**
- b) un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;**
- c) la data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento.**

**[V. Controlli ufficiali**

- 1. *Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione del presente allegato e ne informano la Commissione.***
- 2. *I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>1</sup>.***
- 3. *Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione del presente allegato.***
- 4. *Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.***
- 5. *Per le carni importate da paesi terzi, un'autorità competente designata dal paese terzo o, se del caso, un organismo terzo indipendente garantisce il rispetto dei requisiti del presente allegato. L'organismo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65.]***

---

<sup>1</sup> ***GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.***

## Parte II. *Categorie di [...] prodotti vitivinicoli*

### (1) Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

- a) dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;
- b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;
- c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
  - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
  - il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;
- d) fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská eszencia" sono considerati vino.

Tuttavia, in deroga all'articolo 60, paragrafo 2, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

- a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure
- b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

(2) Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

(3) Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

- a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- c) ottenuto da:
  - mosto di uve parzialmente fermentato,
  - vino,
  - una miscela dei prodotti suddetti, oppure
  - mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;
- d) avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;



- e) e mediante aggiunta:
- - i) da soli o miscelati:
    - di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,
    - di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
  - - ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
    - mosto di uve concentrato,
    - una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;
- f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, ottenuto mediante aggiunta:
- - i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure
  - - ii) di uno o più dei prodotti seguenti:
    - alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
    - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
    - acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol e
  - - iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
    - mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
- mosto di uve concentrato,
- una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

(4) Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
  - di uve fresche,
  - di mosto di uve, o
  - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20° in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e
- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.

(5) Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

- a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:
  - di uve fresche,
  - di mosto di uve, o
  - di vino;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

- d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.

(6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

- a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1;

- b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
- c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol e
- d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

(7) Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
- b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

(8) Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

- a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;

- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(9) Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

- a) ottenuto da vino;
- b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;
- c) che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e
- d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(10) Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(11) Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

(12) Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

(13) Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(14) Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

- a) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 68, lettera d), non sia inferiore a 61,7%;
- b) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;
- c) che presenta le seguenti caratteristiche:
  - pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,
  - densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,
  - tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,
  - indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,
  - acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,
  - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
  - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

- conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,
- presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

(15) Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;
- b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

(16) Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

- a) ottenuto senza alcun arricchimento;
- b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol e
- c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

(17) Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

- a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e
- b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

**(17 bis) Crémant**

[da completare]

### Parte III. Latte e prodotti lattiero-caseari

1. La denominazione "latte" è riservata esclusivamente al prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

- a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV del presente allegato;
  - b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

- a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:
  - - i) siero di latte,
  - - ii) crema di latte o panna,
  - - iii) burro,
  - - iv) latticello,
  - - v) butteroil,
  - - vi) caseina,
  - - vii) grasso del latte anidro (MGLA),
  - - viii) formaggio,
  - - ix) iogurt,
  - - x) kefir,

- - xi) kumiss,
- - xii) viili/fil,
- - xiii) smetana,
- - xiv) fil;
- *xiv quater) rjaženka,*
- *xiv quinquies) rūgušpiens;*

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.
4. ***[...] Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.***
5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio<sup>1</sup>, né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

<sup>1</sup> ***GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.***



## **Parte IV. Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401**

### **I. Definizioni**

Ai fini della presente parte si intende per:

- a) "latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;
- b) "latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;
- c) "tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
- d) "tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

### **II. Fornitura o cessione al consumatore finale**

- (1) Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.
- (2) Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III della presente parte. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.
- (3) Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

### **III. Latte alimentare**

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

- - a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

- - b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:
    - i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50% (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00% (m/m);
    - ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50% (m/m);
  - - c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50% (m/m) ed un massimo dell'1,80% (m/m);
  - - d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50% (m/m).
- Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "...% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:
- - a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
  - - b) l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

- - c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE del Consiglio<sup>1</sup>. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8% (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

- - a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;
- - b) avere una massa superiore o uguale a 1028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5% (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;
- - c) contenere almeno il 2,9% (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5% (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

---

<sup>1</sup> GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

## **Parte V. Prodotti del settore delle carni di pollame**

I La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

- Gallus domesticus,
- anatre,
- oche,
- tacchini,
- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

### II Definizioni

- (1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;
- (2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  e non superiore a  $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
- (3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a  $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- (4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ , con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.

- (5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;
- (6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

- (7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

***Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:***

- fresche,***
- congelate,***
- surgelate.***

## Parte V bis. Uova di gallina della specie Gallus gallus

### **I. Campo di applicazione**

- (1) *Fatto salvo l'articolo 59 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.*
- (2) *Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:*
  - a) *nel luogo di produzione, o*
  - b) *in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.*

*Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.*

*Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".*

### **II. Classificazione in base alla qualità e al peso**

- (1) *Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:*
  - a) *categoria A o "uova fresche",*
  - b) *categoria B.*
- (2) *Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.*
- (3) *Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.*

### **III. Stampigliatura delle uova**

- (1) *Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore. Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.*  
*Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.*

- (2) *La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.*
- (3) *Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1. Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.*

## Parte VI. Grassi da spalmare

### ***I. Denominazioni di vendita***

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60, ***paragrafo 1, lettera f)***, conformi ai requisiti indicati [...] ***nell'appendice della presente parte***.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite ***nell'appendice della presente parte*** [***fatto salvo il punto II, paragrafi 2, 3 e 4 della presente parte***].

Le denominazioni di vendita [...] ***di cui all'appendice della presente parte*** sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

### ***II. Terminologia***

- 1. ***La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice della presente parte quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.***

***Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10%.***



2. *Per i prodotti menzionati nell'appendice della presente parte sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.*

3. *In deroga al paragrafo 2 e in aggiunta, la dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può essere utilizzata per i prodotti di cui all'appendice della presente parte aventi un tenore di grassi non superiore al 62%.*

*La dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può, tuttavia, sostituire i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice della presente parte.*

4. *Per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice della presente parte possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" e "halvarina".*

5. *Il termine "vegetale" può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice della presente parte, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2% del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.*

Gruppo di grassi		Categoria(e) di prodotti
Definizioni	Denominazioni di vendita	Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>A. Grassi lattieri</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Burro</li> <li>2. Burro tre quarti (*)</li> <li>3. Burro metà (**)</li> <li>4. Grasso lattiero da spalmare X%</li> </ol>	<p>Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco non grasso del 2%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiori al 39%,</li> <li>- superiori al 41% ed inferiori al 60%,</li> <li>- superiori al 62% ed inferiori all'80%.</li> </ul>
<p>B. Grassi</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3% del tenore di grassi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Margarina</li> <li>2. Margarina tre quarti (***)</li> <li>3. Margarina metà (****)</li> <li>4. Grasso da spalmare X%</li> </ol>	<p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80%, ma inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiori al 39%,</li> <li>- superiori al 41% ed inferiori al 60%,</li> <li>- superiori al 62% ed inferiori all'80%.</li> </ul>

Gruppo di grassi	Denominazioni di vendita	Categoria(e) di prodotti
Definizioni		Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi
<p>C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali</p> <p>I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10% e l'80% del tenore di grassi.</p>	<p>1. Mélange</p> <p>2. Tre quarti mélange (*****)</p> <p>3. Metà mélange (*****)</p> <p>4. Miscela di grassi da spalmare X%</p>	<p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80% e inferiore al 90%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60% e massimo del 62%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39% e massimo del 41%.</p> <p>Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiori al 39%,</li> <li>- superiori al 41% ed inferiori al 60%,</li> <li>- superiori al 62% ed inferiori all'80%.</li> </ul>

(\*) Corrispondente in lingua danese a "smør 60".

(\*\*) Corrispondente in lingua danese a "smør 40".

(\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "margarine 60".

(\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "margarine 40".

(\*\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 60".

(\*\*\*\*\*) Corrispondente in lingua danese a "blandingsprodukt 40".

## Parte VII. Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 della presente parte possono essere commercializzati al dettaglio.

### (1) OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

#### a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

#### b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

#### c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

### (2) OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(3) OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(4) OLIO DI SANSO DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(5) OLIO DI SANSO DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(6) OLIO DI SANSO DI OLIVA

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

**Appendice [...] (di cui alla parte II)**  
**Zone viticole**

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

- (1) La zona viticola A comprende:
  - a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);
  - b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
  - c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi [...] **Stati membri**;
  - d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

- (2) La zona viticola B comprende:
- a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;
  - b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:
    - Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,
    - Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
    - Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,
    - Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
    - Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),
    - Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;
  - c) in Austria, la superficie vitata austriaca;
  - d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);
  - e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);
  - f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:
    - nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,
    - nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);
  - g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei,
  - h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.

(3) La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
- negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),
- nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voult-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblasť;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),

h) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

(4) La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

- nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

- nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
  - nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,
  - nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;
- c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:
- Lugo, Orense, Pontevedra,
  - Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
  - La Rioja,
  - Álava,
  - Navarra,
  - Huesca,
  - Barcelona, Girona, Lleida,
  - nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,
  - nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,
  - nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;



- d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Krasi e Slovenska Istra;
- e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
- f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:  
  
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,
- g) in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.

(5) La zona viticola C III a) comprende:

- a) in Grecia, le superfici vitate nei nomi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefkada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);
- b) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;
- c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

(6) La zona viticola C III b) comprende:

- a) in Francia, le superfici vitate:
  - nei dipartimenti della Corsica,
  - nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,
  - nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;
- b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;
- c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

- d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);
  - e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);
  - f) a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;
  - g) a Malta, tutte le superfici vitate.
- (7) La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

## **ALLEGATO VII**

### **PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 62**

#### **Parte I**

#### **Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole**

##### **A. Limiti di arricchimento**

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 63.
2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:
  - a) 3% vol nella zona viticola A;
  - b) 2% vol nella zona viticola B;
  - c) 1,5% vol nella zona viticola C.
3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 68. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

##### **B. Operazioni di arricchimento**

1. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
  - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

- b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
  - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:
- a) nella zona viticola A;
  - b) nella zona viticola B;
  - c) nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

- Aix-en-Provence,
- Nîmes,
- Montpellier,
- Toulouse,
- Agen,
- Pau,
- Bordeaux,
- Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C.
5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:
  - a) non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;
  - b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.
6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
  - a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A;
  - b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B;
  - c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C I;
  - d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II e
  - e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III.
7. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:
  - a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol nella zona viticola A e a 12,5% vol nella zona viticola B;
  - b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

**C. Acidificazione e disacidificazione**

[da completare]

**D. Trattamenti**

[da completare]

## Restrizioni

### A. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.
2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.
3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

### B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.
2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".
4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.
5. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui [...] **all'allegato VI, parte II** o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

### **C. Taglio dei vini**

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

### **D. Sottoprodotti**

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.
3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.
4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.
5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

*ALLEGATO VII bis*

*MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE*

*Categoria di prodotto  
(riferimento alla classificazione della nomenclatura  
combinata)*

*Menzioni riservate facoltative*

*Carni di pollame  
(NC 0207, NC 0210)*

*alimentato con il ... di ...  
estensivo al coperto  
all'aperto  
rurale all'aperto  
rurale in libertà  
età alla macellazione  
durata del periodo d'ingrasso*

*Uova  
(NC 0407)*

*fresche  
extra o extra fresche  
indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole*

[Miele: da completare]

*Olio di oliva  
(NC 1509)*

*prima spremitura a freddo  
estratto a freddo  
acidità  
piccante  
fruttato: maturo o verde  
amaro  
intenso  
medio  
leggero  
ben equilibrato  
olio dolce*



**ALLEGATO VIII<sup>34</sup>**

**TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 163**

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Presente regolamento
1	1
2, paragrafo 1	3, paragrafo 1
2, paragrafo 2, lettere a) e b)	-
2, paragrafo 2, lettera c)	14, paragrafo 1
3	6
4	3, paragrafo 3
5	5
6, paragrafo 1	-
6, paragrafo 2	9, 10, lettere d) ed e)
7	9
8	7
9	-
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14, paragrafi 2 e 3
15	15
16	-
17	-
18	-
19	-
20	[16, paragrafo 1, lettere c) e d)]
21	-
22	16
23	-
24	[17]
25	[17]
26	[17]
27	[17]
28	[18, paragrafo 5]
29	[18, paragrafo 7, lettera a), articolo 19, lettera k), punto ii)]
30	[18, paragrafo 5]
31	18
32	19
33	20
34	[18, paragrafi 8 e 9]
35	[18, paragrafi 8 e 9]
36	19
37	155, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 2, 3 e 4
38	155, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3

<sup>34</sup> Testo da sottoporre integralmente a verifica da parte dei giuristi-linguisti.

39	155, paragrafo 5
40	154
41	154
42	-
43, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7	-
43, paragrafo 2	101, paragrafo 1
44	-
45	-
46, lettere a) e c)	-
46, lettera b)	101, paragrafo 2
47	112
48	115
49	-
50	-
51	-
52	-
53	-
54	-
55	-
56	-
57	-
58	-
59	-
60	-
61	-
62	-
63	-
64	-
65	-
66	-
67	-
68	-
69	-
70	-
71	-
72	-
73	-
74	-
75	-
76	-
77	-
78	-
79	-
80	-

81	-
82	-
83	-
84	-
85	-
86	-
87	-
88	-
89	-
90	-
91	-
92	-
93	-
94	-
95	-
96	-
97	-
98, paragrafo 1	113
98, paragrafi 2 e 3	157
99	-
100	-
101	-
102	-
103	-
104	-
105	-
106	-
107	-
108	24 e 152
109	25
110	26
111	-
112	-
113	-
114	27
115	28
116	29
117	-
118	-
119	-
120	30
121	31
122	32
123	33

124	34, [articolo 31, lettera b)]
125	35, lettera a), [articolo 136, paragrafo 2]
126	35
127	36
128	21 e 152
129	22
130	23
131	37
132	38
133	39, [articolo 50, lettera a)], [51, lettera a)]
134	[50, lettera a)]
135	40
136, paragrafi da 1 a 3	41
136, paragrafo 4	147
137	42
138	43
139	44
140	45
141	46
142	47
143	48
144	49
145	-
146	50
147	51
148, paragrafo 1	52, paragrafo 1
148, paragrafo 2	150
149	[53, lettera a)]
150	52, paragrafo 3
151, paragrafo 1	52, paragrafo 2
151, paragrafo 2	-
152	[53, lettera b)]
153	53, lettere a) e c)
154	54
155	-
156	-
157	-
158	55
159	56
160	57
161	58
162	59
163	60
164	61

165	62
166	63
167	64
168	65
169	66
170	67
171	-
172	68
173	69
174	70
175	71, [86, paragrafo 4]
176	71, paragrafo 3, [86, paragrafo 4]
177	72, [86, paragrafo 4]
178	73, [86, paragrafo 4]
179	74, [86, paragrafo 4]
180	75
181	76
182	77
183	78
184	79
185	80
186	81
187	-
188	-
189	82
190	83
191	84
192	85
193	86
194	87
195	88
196	89
197	90
198	91
199	92
200	93
201	94
202	95
203	96
204	97
205	98
206	-
207	99
208	100

209	106
210	108
211, paragrafo 1	-
211, paragrafo 2	[164]
212	109
213	[114]
214	[114]
215	107, [114]
216	[114]
217	-
218	110, [116]
219	[157]
220	[116]
221	111
222	110
223	[114, 116]
224	110
225	[114, 116, 157]
226	111
227, paragrafi 1 e 3	[114, 116]
227, paragrafo 2	[164]
228	111, [116]
229	105
230	114, 115
231	-
232	-
233	117, paragrafo 1, [118, paragrafo 1, lettera a)]
234	117, paragrafo 2
235	117, paragrafo 3
236	[118, paragrafo 2, lettera e)]
237, paragrafo 1	122
237, paragrafo 2	130
238	118
239	119
240	-
241	[121]
242	[121]
243	[121]
244	[121]
245	[121]
246	122

247	123
248	-
249	121
250	121
251	125
252	[126, paragrafo 1]
253	126, paragrafo 1
254	127
255	128
256	[121]
257	[121]
258	[121]
259	[121]
260	-
261	-
262	-
263	129
264	-
265	131
266	132
267	117
268	118
269	119
270	120
271	133
272	134
273	135
274	136
275	137
276	138
277	139
278	140
279	125
280	[126, paragrafo 2]
281	-
282	142
283	143
284	144
285	145
286	145
287	145
288	110
289	114, 115
290	146

291, paragrafo 1	146
291, paragrafo 2	-
292	148
293, primo e secondo comma	-
293, terzo comma	149
293, quarto comma	[157]
294	-
295	-
296	-
297	151
298	154
299	154
300	154
301	154, paragrafo 3, e articolo 157
302	158
303	-
304	102
305	[157]
306	103
307	-
308	[157]
309	-
310	[157]
311	104
312	[157]
313	2
314	-
315	156
316	157
317	-
318	-
319	-
320	160



321	160
322	161
323	162
324	-
325	163
326	-
327	164
328	164
329	165
Allegato I	Allegato I (I-XX, XXIV/1)
Allegato II	Allegato I (XXI-XXIII)
Allegato III	II
Allegato IV	III
Allegato V	[18, paragrafo 8]
Allegato VI	-
Allegato VII	-
Allegato VIII	-
Allegato IX	-
Allegato X	Allegato IV
Allegato XI	Allegato V
Allegato XII	Allegato VI
Allegato XIII	Allegato VII
Allegato XIV	[114, paragrafo 1, lettera f)]
Allegato XV	[121]
Allegato XVI	[121]
Allegato XVII	-
Allegato XVIII	-
Allegato XIX	-
Allegato XX	Allegato VIII

Regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]	Regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
96, paragrafo 3	89, paragrafo 4
145	91-101
171	89, paragrafo 3
185, paragrafo 4	90, paragrafo 1
187	90, paragrafi 2 e 4
188	90, paragrafi 3 e 4
206	89, paragrafo 1
236	67
307	65, paragrafo 2, lettera c), e articolo 104, lettera b)
317	62
318	64, 66
319	63

---